

Schemi di decreto legislativo in materia di unione civile.
(Scheda di Antonio ROTELLI)

INDICE

Introduzione	pag. 3
Esame dei provvedimenti alla Camera (concluso il 9 novembre 2016)	
Schema n. 344 in materia di regolamento di stato civile	pag. 5
Contenuto	pag. 5
Osservazioni della Presidente Ferranti sullo scioglimento del matrimonio a seguito di rettificazione	pag. 10
Parere approvato dalla Commissione giustizia	pag. 11
Parere alternativo presentato dal gruppo SI-SEL	pag. 13
Parere della Commissione Bilancio	pag. 16
Schema n. 345 in materia di diritto internazionale privato	pag. 17
Contenuto	pag. 17
Parere approvato dalla Commissione giustizia	pag. 20
Parere della Commissione Bilancio	pag. 21
Schema n. 346 in materia di diritto penale	pag. 21
Contenuto	pag. 21
Parere approvato dalla Commissione giustizia	pag. 24
Esame dei provvedimenti al Senato (concluso il 16 novembre 2016)	
Schema n. 344 in materia di regolamento di stato civile	pag. 26
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Giustizia	pag. 26
Parere approvato dalla Commissione Giustizia	pag. 35
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Affari costituzionali	pag. 37
Schema n. 345 in materia di diritto internazionale privato	pag. 38
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Giustizia	pag. 38
Parere approvato dalla Commissione Giustizia	pag. 43
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Affari costituzionali	pag. 44
Schema n. 346 in materia di diritto penale	pag. 46
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Giustizia	pag. 46
Parere approvato dalla Commissione Giustizia	pag. 51
Resoconto stenografico delle sedute della Commissione Affari costituzionali	pag. 52

INTRODUZIONE

Il Governo ha presentato al Parlamento i seguenti schemi di decreto legislativo che danno attuazione alla delega recata dall'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di unioni civili:

<p>Atto del Governo: 344 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (344). Relatrice alla Camera: onorevole Micaela Campana. Relatrice al Senato: senatrice Monica Cirinnà.</p>	<p>Questi due schemi sono stati trasmessi dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'Articolo 1, commi 28, lettere a) e b), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>
<p>Atto del Governo: 345 Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (345). Relatore alla Camera: onorevole Giuseppe Guerini. Relatrice al Senato: senatrice Monica Cirinnà.</p>	
<p>Atto del Governo: 346 Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (346). Relatrice alla Camera: onorevole Micaela Campana. Relatrice al Senato: senatrice Monica Cirinnà.</p>	<p>Questo schema è stato trasmesso dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'Articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76.</p>

I tre schemi di decreto legislativo sono stati annunciati alla Camera e al Senato il 5 ottobre 2016, con termine di 60 giorni per esprimere i pareri (scadenza il 4 dicembre).

La Commissione Giustizia alla Camera ha espresso i suoi pareri il 9 novembre 2016, con pareri richiesti anche alla Commissione Bilancio per i profili finanziari degli schemi 344 e 345.

La Commissione Giustizia al Senato è stato espresso il 16 novembre 2016, con parere richiesto anche alla Commissione Affari costituzionali.

Entro quando il Governo deve adottare i decreti legislativi in via definitiva?

La legge 76 ha fissato il termine per l'adozione dei decreti legislativi da parte del Governo in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, cioè il 5 dicembre 2016.

Tuttavia, poiché il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scadeva nei trenta giorni che precedono la predetta scadenza, il termine del 5 dicembre è stato prorogato, in forza della stessa previsione legislativa, di tre mesi. Pertanto, il Governo ha tempo fino al 5 marzo per l'adozione definitiva dei decreti legislativi.

Inoltre, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi da Camera e Senato, dovrà trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. In tale ultimo caso, i pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia dovranno essere espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.

Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Infine, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi recati dalla legge 76 del 2016.

Quando cessa di avere efficacia il decreto transitorio, di cui al DPCM n. 144/2016?

In attesa dell'adozione dei decreti legislativi, la disciplina delle unioni civili è regolamentata da un decreto transitorio o decreto ponte. Tale decreto, adottato con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, ha una efficacia limitata nel tempo, come ha sottolineato il Consiglio di Stato nel parere reso il 21/07/2016, n.1695/2016.

Osserva il Consiglio di Stato che: «l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'istituzione del registro dello stato civile può giustificarsi soltanto nella prospettiva, che il Legislatore ha considerato, di una immediata applicabilità di un nuovo istituto che tocca materia di estrema sensibilità e di rilevanza anche costituzionale.

In tale quadro, si comprende anche la scelta di rinviare le "apposite formule di rito" ad un decreto ministeriale, anziché inserirle come allegato allo schema di decreto in esame.

Il Governo dovrà con i decreti delegati di cui all'articolo 1, comma 28, della legge adottare scelte definitive e organiche, rivedendo, integrando e, ove necessario, correggendo le previsioni stabilite per la fase transitoria. Seppure, quindi, il futuro decreto disciplinerà – ma soltanto per garantire l'avvio del nuovo istituto dello stato civile – materie che il suddetto articolo 1, comma 28, lettera a), individua come oggetto di una legislazione delegata, nondimeno tale anticipazione in via transitoria si regge su un'autonoma giustificazione anche funzionale e non può pregiudicare l'assetto definitivo delle scelte da definirsi con i decreti delegati.

Dalle superiori considerazioni discende, al contempo, l'esigenza che il Legislatore delegato si adoperi per un tempestivo esercizio della delega contenuta nel comma 28 della legge, dal momento che dalla (scongiurata) mancata adozione di una disciplina a regime non potrebbe scaturire, per le ragioni sopra accennate, l'effetto di una sopravvivenza delle norme recate dal decreto di cui allo schema in esame; dette norme regolamentari infatti, come già precisato, sono, per volontà legislativa, connotate da un'intrinseca e insuperabile provvisorietà che **preclude** – almeno in assenza di altri eventuali, futuri interventi normativi di rango primario - **la stessa concepibilità di una loro ultrattività dopo la data del 5 dicembre 2016 (termine ultimo, fissato dal comma 28 dell'articolo 1 della legge, per l'esercizio della delega)**. In altri termini, la fonte regolamentare, attualmente idonea in considerazione della sua provvisorietà, non potrebbe considerarsi più tale ove destinata a rimanere, in un prossimo futuro, l'unica disciplina dell'istituto».

Occorre precisare che laddove il Consiglio di Stato richiama il termine tassativo del 5 dicembre 2016 è da tenere in considerazione anche il meccanismo di rinvio di tre mesi già stabilito dalla norma primaria (legge 76). Pertanto, la validità ed efficacia del decreto ponte è procrastinabile fino al 5 marzo 2017, come in effetti accadrà in base a quanto riportato nel paragrafo precedente.

Dopo questi decreti, il Governo adotterà ulteriori schemi di decreto legislativo?

Nella relazione illustrativa dello schema 346 il Governo lascia chiaramente intendere che non ritiene di esercitare la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lett. c), per dare attuazione al comma 20 della legge, dal momento che definisce l'articolo 1, comma 20, della legge 76/2016 «norma

generale» e «clausola di adeguamento automatico». Il comma 20 è da ritenersi, quindi, auto applicativo.

Il Governo sembrerebbe aver fatto propria l'interpretazione del comma 20 come “norma direttamente precettiva circa il riferimento di ogni disposizione, afferente al matrimonio e al coniuge, alla costituzione dell'unione civile e alla parte della stessa, tutte le volte che tale riferimento sia funzionale all'effettività della tutela dei diritti o garantisca l'adempimenti degli obblighi derivanti dall'unione civile”.

Scriva tuttavia la citata relazione che il comma 20 è “una norma di coordinamento, limitata nel suo oggetto, nelle sue finalità e con riguardo all'ambito di applicazione”. Il suo fine è di: *«assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile»*.

Non deve sfuggire il fatto che quest'ultima precisazione e il richiamo alle finalità pongono difficoltà all'interprete che, in mancanza di un decreto legislativo ad hoc, può avere conseguenze negative nell'applicazione della legge. Non è dato sapere, infatti, quali siano i diritti derivanti dall'unione civile, ovvero se ce ne siano altri oltre quelli che la legge ha già previsto.

ESAME DEGLI SCHEMI DA PARTE DELLA CAMERA

Quelle che segue è una sintesi dell'esame degli schemi da parte delle competenti Commissioni e dei contenuti dei decreti.

Atto del Governo: 344 – modifiche al regolamento di stato civile

La Commissione giustizia ha esaminato i tre schemi nelle sedute del 19, 26, 27 ottobre; 2, 3 novembre e 9. Nelle sedute del 26, 27 ottobre, 2 e 3 novembre c'è stato un mero rinvio in quanto nessun deputato ha chiesto di intervenire, salvo l'onorevole Pagano che è intervenuto il 26 ottobre. Il 9 novembre sono stati votati favorevolmente con condizioni i pareri dei relatori. Sullo schema di decreto di cui all'atto 344 è stato presentato un parere alternativo con condizioni dal gruppo di SEL, che per prassi regolamentare non è stato posto in votazione a seguito dell'approvazione del parere della relatrice.

Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo costituisce esercizio della delega limitatamente al necessario coordinamento della legislazione riguardante, da una parte, la materia della **disciplina delle registrazioni** di stato civile e, dall'altra, l'**adeguamento dell'ordinamento** di stato civile **con le previsioni relative alle modalità di costituzione e di scioglimento** dell'unione civile nonché con **modifiche di necessario coordinamento** con il nuovo istituto delle disposizioni dell'ordinamento di stato civile dirette a disciplinare più in generale, compiti, funzioni ed attività dell'ufficiale dello stato civile.

Lo schema di decreto si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 attua la delega di cui **all'articolo 1, comma 28, lettera a)**, integrando con riferimenti all'unione civile numerose disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile) e introducendo, in particolare, un corposo titolo autonomo dedicato alle modalità di costituzione dell'unione civile.

Gli articoli da 2 a 6 – di attuazione della **lettera c)** – intervengono, per coordinamento, sulle seguenti leggi e regolamenti:

- il Regio Decreto n. 1328 del 1939 (il vecchio ordinamento di stato civile, con riferimento a disposizioni sopravvissute alla abrogazione);
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 (regolamento anagrafico dei residenti);
- il DM Interno 27 febbraio 2001 (tenuta dei registri di stato civile);
- il RD n. 327 del 1942 (codice della navigazione);
- il Decreto Legislativo n. 71 del 2011 (ordinamento e funzioni degli uffici consolari).

Gli articoli 7 e 8 riguardano infine, rispettivamente, la norma di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.

Una disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il **DPCM 23 luglio 2016, n. 144**, con il quale sono state dettate le prime disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma. La disciplina dettata dal regolamento si applica fino all'entrata in vigore della nuova normativa delegata recata dallo schema di decreto legislativo qui in esame.

Per quanto riguarda le singole disposizioni del testo:

L'Articolo 1

attuata la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera a) della legge 76, sia mediante l'integrazione del testo del regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000), che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione – con inserimento nel testo di apposito titolo VIII bis – della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da a) ad h)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formulati all'estero). È successivamente integrato (lettera i) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e gli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera f) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili costituite ai sensi del nuovo articolo 70-octies, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, ove gli stessi abbiano effettuato la relativa manifestazione di volontà. Le lettere da l) a s) modificano il capo IV adeguando le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica).

Nella relazione di accompagnamento si legge che «il particolare tecnicismo delle previsioni in esame ha sconsigliato uno smembramento delle stesse mediante la creazione di un autonomo blocco di norme, meramente ripetitivo, per le formalità concernenti le unioni civili».

In particolare, si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, destinati a produrre gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: nella specie **si è provveduto, all'articolo 2, comma 1, lettera c), con l'inserimento dell'articolo 134-bis al regio decreto n. 1238 del 1939, stabilendo che l'iscrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero sia effettuata nella parte seconda dell'autonomo registro delle unioni civili.**

Sono stati modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, dei doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili.

La lettera r) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma 1-bis, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile. Infine, la lettera s) **modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.**

La lettera t) introduce nel regolamento un autonomo titolo VIII-bis (Della richiesta e della costituzione dell'unione civile) formato da 14 articoli (da 70-bis a 70-quinquedecies). Gran parte delle disposizioni del nuovo titolo ricalcano, con i necessari adattamenti, quelle dell'omologo titolo VIII dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, relative alla celebrazione del matrimonio (articoli 50-70).

L'articolo 70-bis riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione – che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata – il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge 76/2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5).

Sono pertanto elencate le cause impeditive della costituzione dell'unione civile.

Come nella richiesta di pubblicazioni di matrimonio, anche qui l'ufficiale di stato civile è obbligato a effettuare una serie di verifiche ed a formare il processo verbale.

Contrariamente alle pubblicazioni di matrimonio, della richiesta di costituzione dell'unione civile non è espressamente previsto alcun obbligo esplicito di pubblicazione nella casa comunale.

L'articolo 70-ter stabilisce in 30 gg. dalla redazione del processo verbale il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile (la disciplina transitoria del DPCM 144/2016 prevedeva un termine di 15 gg.); un termine per tali verifiche non è, invece, previsto nella disciplina del matrimonio (articolo 51, comma 2, regolamento).

Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole della verifica), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

Decorso inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70 sexies (Casi particolari) prevede che le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Lo stesso articolo 70-ter prevede, dopo la costituzione dell'unione civile, la registrazione dei documenti presentati dalle parti e acquisiti dagli uffici dello stato civile nell'archivio informatico del comune. Tra i documenti, vi può essere anche l'autorizzazione del tribunale alla costituzione dell'unione civile in presenza di un impedimento. L'articolo 70-quinquies (Impedimenti) prevede, infatti, l'obbligo di una delle parti di presentare al comune copia del decreto di autorizzazione concesso a norma del codice civile.

L'unione civile deve, di regola, essere costituita presso gli uffici del comune dove è stata presentata la richiesta. Una deroga è, tuttavia, prevista dall'articolo 70-quater (costituzione dell'unione civile per delega) ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Il contenuto dell'articolo 70-septies (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento.

Le modalità di **costituzione** dell'unione civile (nel matrimonio civile, invece, ci si riferisce alla «**celebrazione**») sono definite dall'articolo 70-octies. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è previsto, quindi, l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-octies i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (nel matrimonio, la moglie, invece, può posporre il proprio cognome a quello del marito, secondo quanto stabilito dall'articolo 143-bis del codice civile). Va precisato che **l'opzione relativa al cognome comune non determina, come invece previsto dal citato DPCM n. 144/2016 (articolo 4), la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica.** La relazione allo schema di decreto spiega tale scelta – in analogia con l'articolo 143-bis c.c. sul cognome della moglie – con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare «il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario».

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, della legge n. 76), l'articolo 70-octies prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile – ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti – dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo – procede all'iscrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-octies prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile. Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-novies e 70-decies prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-novies riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 110 del codice civile, prevedendo l'ipotesi di costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale in caso di infermità o altro impedimento giustificato di una delle parti.

L'altro caso, relativo all'articolo 70-decies, riguarda l'imminente pericolo di vita di una delle parti che giustifica la costituzione del vincolo senza le verifiche degli eventuali impedimenti (le parti, devono, comunque giurare della loro inesistenza); il modo con cui viene accertata l'imminenza di tale pericolo deve essere indicato nell'atto di costituzione dell'unione civile.

I casi per cui si può procedere ai sensi dell'articolo 70-decies riguardano, evidentemente, un pericolo nel ritardo che potrebbe pregiudicare la stessa realizzabilità dell'unione civile.

La disposizione rinvia per il procedimento alle modalità di cui all'articolo 70-novies.

L'articolo 70-undecies, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, del Regolamento di stato civile), l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-octies (articolo 70-duodecies).

L'articolo 70-quaterdecies detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, Regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, il luogo di costituzione dell'unione e il motivo

del trasferimento; l'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale.

L'articolo 70-quinquiesdecies detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile.

In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

La formula «unito/unita civilmente» indicherà la parte di un'unione civile nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione di stato civile.

Infine, la lettera u) dell'articolo 1 novella l'articolo 73 del regolamento, relativo alla registrazione degli atti di morte.

In particolare, dovrà essere indicato nell'atto se il defunto era parte di un'unione civile e, in caso positivo, il nome e cognome dell'altra parte.

Inoltre, l'atto di morte dovrà indicare se alla morte l'unione civile era già sciolta per una delle cause previste dalla legge.

L'Articolo 2

– in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera c) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili.

In particolare, sono qui modificate alcune delle disposizioni dell'abrogato regolamento sullo stato civile (Regio Decreto n. 1238 del 1939) rimaste in vigore in via transitoria ai sensi dell'articolo 119 del nuovo regolamento dello stato civile (decreto del Presidente della Repubblica 396/2000). Tra le disposizioni ancora in vita vi è l'articolo 134 del RD, relativo ad annotazioni obbligatorie nei registri di matrimonio.

L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-bis al Regio Decreto 1238/1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-bis, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939.

L'articolo 134-bis regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

Nella parte prima del registro sono iscritti dall'ufficiale di stato civile gli atti delle unioni civili costituite davanti a lui.

Nella parte seconda – corrispondente alla serie c) della parte seconda dei registri di matrimonio di cui all'articolo 125 del Regio Decreto n. 1238 – composta da fogli in bianco, sono iscritti gli atti delle unioni civili costituite fuori della casa comunale; costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti; avvenute per delega; costituite in casi particolari (per i quali non sono previsti moduli stampati).

Nella stessa parte seconda sono trascritti gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti di matrimonio tra persone dello stesso sesso avvenuto all'estero; avvenute davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega; già iscritti nel comune di costituzione, residenza di una delle parti.

Sono, analogamente, trascritte in questa stessa parte del registro delle unioni civili tutte le sentenze definitive che, in qualche modo, incidono sul vincolo (dichiarative, di nullità, di scioglimento, di esecuzione di sentenze straniere) e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.

L'articolo 2 modifica, poi, per coordinamento gli articoli 14 e 134 del Regio Decreto del 1939.

L'integrazione all'articolo 14 prevede l'obbligo di tenuta, in ogni ufficio di stato civile, anche del registro delle unioni civili.

Con la modifica dell'articolo 134 si stabilisce l'obbligo, per il cancelliere dell'ufficio giudiziario – per la loro trascrizione – di trasmettere in copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune ove fu costituita l'unione civile le sopracitate sentenze passate in giudicato che incidono sull'unione

civile e che ordinano la rettifica di un atto dell'unione civile o la sua trascrizione, se altrove costituito.

L'Articolo 3

modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223/1989). Si tratta delle disposizioni **sulla famiglia anagrafica**, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'Articolo 4

prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'interno 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici.

Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo.

L'Articolo 5

modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera n) del decreto in esame.

In particolare, sono modificati tre articoli del Codice: all'articolo 204 viene prevista anche la possibilità della costituzione, ad opera del comandante della nave, durante la navigazione marittima, dell'unione civile in imminente pericolo di vita; all'articolo 834 la stessa ipotesi di unione civile in imminente pericolo di vita è introdotta in riferimento alla navigazione aerea; il vincolo è costituito dal comandante dell'aeromobile. Il relativo atto, compilato dal comandante, deve essere annotato sul giornale di bordo e consegnato nell'aeroporto di primo approdo alla struttura periferica dell'ENAC o all'autorità consolare, insieme con un estratto del giornale di bordo; è, per coordinamento, integrato il contenuto dell'articolo 836 con la previsione dell'obbligo – da parte dell'autorità aeronautica (ENAC) o consolare – di trasmissione degli atti di costituzione delle unioni civili alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento di stato civile.

L'Articolo 6

estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di **costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso**. Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011.

Il nuovo articolo 12-bis (Unione civile) del citato decreto n. 71 indica nel capo dell'ufficio consolare, come nel matrimonio, il titolare a ricevere davanti a due testimoni le dichiarazioni delle parti inerenti alla volontà di costituzione dell'unione civile nonché la scelta del cognome (articolo 1, commi 2 e 10, della legge n. 76 del 2016); anche in tal caso, le dichiarazioni possono essere rifiutate quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

Il nuovo articolo 15-bis (Modalità di costituzione dell'unione civile) del decreto legislativo n. 71 del 2011 prevede la costituzione pubblica delle unioni civili nella sede consolare davanti al capo dell'ufficio consolare (solo in casi eccezionali, la costituzione può avvenire in altro luogo). **Questi, se del caso, deve preliminarmente avvisare le parti della possibile inefficacia, nell'ordinamento locale, dell'unione civile.**

È aggiunto, poi, un comma 1-bis all'articolo 17 che individua il giudice competente su ricorsi, opposizioni e impugnazioni di unioni civili richieste o costituite all'estero.

Le ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 71 hanno natura di stretto coordinamento, integrando il contenuto di alcune disposizioni attualmente riferite al solo matrimonio.

Gli Articoli 7 e 8

L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8, infine, prevede l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Osservazioni espresse in Commissione giustizia della Presidente Ferranti sullo scioglimento del matrimonio a seguito di rettificazione – proposte di modifica dello schema di decreto legislativo.

Quanto alle disposizioni in materia di rettificazione del sesso, rammenta che, con i commi 26 e 27 dell'articolo 1 della legge n.76 del 2016 si stabilisce che «La sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Fa presente che dai lavori parlamentare si evince che con la predetta disposizione il legislatore ha voluto dare attuazione concreta alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1984 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e, consequenzialmente, dell'articolo 31, comma 6 del decreto legislativo n. 150 del 2011, «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore».

Sottolinea che alla previsione di cui al comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, lo schema di decreto legislativo ha dato attuazione con la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 70-octies del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, norma introdotta dall'articolo 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo. Tale norma ha individuato l'ufficiale di stato civile come destinatario della dichiarazione dei due coniugi, prescrivendogli, all'esito di tale dichiarazione, di procedere automaticamente all'iscrizione dell'unione civile nei registri di matrimonio e delle unioni civili.

Osserva che, tuttavia, la norma, così come formulata, potrebbe determinare problematiche legate alla possibile sfasatura temporale intercorrente tra il momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi, annotando contestualmente l'unione civile. In particolare, potrebbe determinarsi, in mancanza di una ulteriore puntualizzazione normativa che specifichi in dettaglio i tempi ed i modi per effettuare la dichiarazione, il pericolo che l'ufficiale di stato civile proceda alla rettificazione di sesso con il conseguente scioglimento del matrimonio, prima che sia data la possibilità alle parti di effettuare la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, venendosi così a determinare uno iato tra i due momenti, iato non voluto dalla legge n. 76 del 2016.

Rileva che, al di là di tali considerazioni, la norma proposta nello schema di decreto legislativo non sembra essere il frutto di una corretta interpretazione della legge n. 76 del 2016, letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale dinanzi citata.

Evidenzia, infatti, che l'espressione «alla rettifica anagrafica di sesso» utilizzata nel comma 27 dell'articolo 1 della legge è espressione del tutto atecnica, inidonea ad individuare univocamente l'ufficiale di stato civile, che non è un funzionario anagrafico, mentre, d'altra parte, la Corte

costituzionale ha espressamente censurato la previsione normativa nella parte in cui non prevede che «la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi... consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata...».

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che l'interpretazione più corretta della legge n. 76 del 2016, consente di ritenere che la modifica normativa, per un corretto esercizio della delega – da effettuarsi sia ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera a) che ai sensi della lettera c) – debba incidere a monte, sulla fase giudiziaria del procedimento per la rettificazione di sesso, prevista dalla legge n. 164 del 1982 e dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, anziché sul momento meramente dichiarativo costituito dall'annotazione della rettificazione di sesso nei registri dello stato civile.

Fa presente che il procedimento previsto per la rettificazione di sesso potrebbe essere, quindi, modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile.

Parere approvato della Commissione Giustizia.

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

osservato che:

lo schema di decreto è diretto a dare attuazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n.76, recante la «Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», prevedendo il necessario coordinamento della legislazione riguardante la materia della disciplina delle registrazioni di stato civile ed adeguando l'ordinamento di stato civile con le previsioni della predetta legge relative alle modalità di costituzione e di scioglimento dell'unione civile;

una prima disciplina regolamentare transitoria in materia è stata adottata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, con il quale sono state dettate le disposizioni necessarie alla tenuta dei registri di stato civile fino all'entrata in vigore della nuova normativa;

per quanto attiene alla scelta del cognome, l'articolo 70-*octies* del decreto del Presidente della Repubblica 3.11.2000, n. 396, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera t), dello schema di decreto, prevede che «le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e che la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile»;

nella relazione illustrativa si sottolinea che la disciplina della scelta del cognome differisce da quella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144, che, all'articolo 4, comma 2, stabilisce che, «a seguito della dichiarazione relativa al cognome, gli ufficiali dello stato civile procedono all'annotazione dell'atto di nascita e all'aggiornamento della scheda anagrafica». Si è ritenuto, infatti, di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro

cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – nel senso che tale eventuale dichiarazione non determina una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile. Per tale ragione, lo schema di decreto ha previsto che «per le parti dell'unione civile le schede (anagrafiche) devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile» (articolo 3, comma 1, lettera c), n. 2);

in attesa dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri esplicherà i propri effetti, per cui, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile dovranno effettuare le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2, di tale decreto;

appare, pertanto, necessario introdurre una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

in materia di rettifica del sesso la legge n. 76 del 2016 prevede che «la sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» (articolo 1, comma 26) e che «alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.» (articolo 1, comma 27). Quest'ultima disposizione è diretta a dare attuazione concreta alla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2014 con la quale era stata dichiarata l'incostituzionalità degli articoli 2 e 4 della legge n. 164 del 1984 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso) e, di conseguenza, dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2011, «nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con il rito religioso, consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore»;

lo schema di decreto in esame, alla luce di quanto previsto dal comma 27 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, prevede al comma 5 dell'articolo 70-*octies* del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 (articolo 1, comma 1, lettera t)) l'ufficiale di stato civile come destinatario della dichiarazione dei due coniugi di non voler sciogliere il matrimonio o di non volerne cessare gli effetti civili, prescrivendogli, all'esito di tale dichiarazione, di procedere automaticamente all'iscrizione dell'unione civile nel registro degli atti del matrimonio e delle unioni civili;

quest'ultima disposizione, così come formulata, suscita alcune perplessità sia per il riferimento al registro degli atti del matrimonio, che quindi dovrebbe essere eliminato, per la possibile sfasatura temporale intercorrente tra il momento in cui l'ufficiale di stato civile riceve dalla cancelleria la sentenza di rettificazione di sesso e quello in cui effettivamente raccoglie le dichiarazioni degli ex coniugi, annotando contestualmente l'unione civile. In particolare, potrebbe determinarsi, in mancanza di una ulteriore specificazione sui tempi e modi di effettuazione della dichiarazione, il pericolo che l'ufficiale di stato civile proceda alla rettificazione di sesso con il conseguente scioglimento del matrimonio, prima che sia data la possibilità alle parti di effettuare la dichiarazione di voler costituire l'unione civile, venendosi così a determinare uno sfasamento temporale tra i due momenti, in contrasto sia con l'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016 sia con la giurisprudenza costituzionale, secondo cui la sentenza di rettificazione dell'attribuzione di sesso di uno dei coniugi deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata;

alla luce delle considerazioni che precedono, l'interpretazione più corretta della legge n. 76 del 2016, consente di ritenere che la modifica normativa, per un corretto esercizio della delega – da effettuarsi sia ai sensi dell'articolo 1, comma 28 lettera a) che ai sensi della lettera c) – debba

incidere a monte, sulla fase giudiziaria del procedimento per la rettificazione di sesso, prevista dalla legge n. 164 del 1982 e dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011, anziché sul momento meramente dichiarativo costituito dall'annotazione della rettificazione di sesso nei registri dello stato civile. Il procedimento previsto per la rettificazione di sesso potrebbe essere quindi modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;

l'articolo 1, comma 1, lettera *t*), introduce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 l'articolo 70-*undecies* in materia di opposizione all'unione civile, che ricalca totalmente l'analogo articolo che disciplina l'opposizione al matrimonio, che prevede quali soggetti legittimati all'opposizione sia il pubblico ministero, in base all'indicazione contenuta nell'articolo 59 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, che soggetti privati individuati dall'articolo 102 del codice civile. Considerato che l'articolo 102 del codice civile non è tra le norme richiamate dalla legge n. 76 del 2016, deve ritenersi che l'opposizione alla costituzione dell'unione civile possa essere effettuata solo dal p.m. Per tale ragione, l'articolo 70-*undecies* dovrebbe essere modificato nella rubrica, eliminando il riferimento «agli altri soggetti legittimati»;

all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo dovrebbero essere previste le modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*» sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144;

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», comma 5, siano eliminate le parole: «degli atti di matrimonio e»;

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*undecies*», nella rubrica siano eliminate le parole: «del pubblico ministero e di altri soggetti legittimati»;

5) all'articolo 5 sia prevista la modifica delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili».

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO SI-SEL (non posto in votazione a seguito dell'approvazione del parere della relatrice)

La II Commissione Giustizia,

esaminato ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il

necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);

con riferimento al Regolamento di stato civile:

nel nuovo articolo 70-*decies*, primo comma, viene richiamato un articolo 58-*ter* che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo esonerare l'ufficio dello stato civile dalle verifiche di cui all'articolo 70-*ter* è quest'ultimo a dover essere richiamato;

nel nuovo articolo 70-*quaterdecies* nelle lettere *b*) e *c*) del primo comma, viene richiamato un articolo 57-*quater* che risulta inesistente. Essendo intenzione dell'articolo fare riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita di cui all'articolo 70-*decies* è quest'ultimo a dover essere richiamato;

lo schema di decreto ha trascurato di novellare l'articolo 94, rubricato «Annotazioni ed altre formalità», il quale prescrive che in caso una persona cambi o modifichi il nome o il cognome, i decreti che lo devono essere annotati, su richiesta degli interessati anche nell'atto di matrimonio del medesimo. L'ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. L'articolo va novellato inserendo il riferimento all'atto di unione civile accanto a quello di matrimonio, in quanto anche il primo necessita di essere aggiornato in caso di modifica del nome o del cognome;

è abnorme la scelta di una certificazione specifica solo per le unioni civili (articolo 70-*quinguedecies*) con dati assolutamente irrilevanti ai fini della certificazione medesima, quale la residenza dei testimoni. La certificazione – trattandosi di un regolare atto di stato civile – deve seguire le disposizioni dell'articolo 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;

con l'introduzione dell'articolo 134-*bis* nel Regio Decreto 1238 del 1939 non viene chiarita la procedura di trascrizione del matrimonio celebrato all'estero e della sua equiparazione – negli effetti – all'unione civile. Non è precisato come avverrà, cosa si riporterà negli atti anagrafici degli interessati e cosa nelle relative certificazioni. Occorre preliminarmente considerare che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – tali sono in base alla legge del luogo di celebrazione e tali restano anche in Italia, anche se i loro effetti giuridici vengono degradati a quelli dell'unione civile esistente in Italia. Trattandosi di veri e propri matrimoni la cui esistenza e validità non è revocata in dubbio dall'ordinamento italiano, anzi è confermata dalla legge 76 (articolo 1, comma 28, lettera *b*)), che chiede di trascriverli, oltre che da precedente giurisprudenza della cassazione (sentenza n. 4184/2012), lo schema di decreto legislativo deve disporre che vengano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni (e non in quello delle unioni civili); che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;

la Relazione illustrativa riporta che si è scelto di interpretare il comma 10 della legge n. 76 del 2016 – che consente alle parti dell'unione civile di poter stabilire, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio – che tale eventuale dichiarazione non determini una modifica anagrafica del cognome, ma abbia il solo effetto di consentirne l'uso, per la durata dell'unione civile, similmente a quanto accade nel matrimonio. Conseguentemente, lo schema di decreto in esame ha modificato l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, inserendovi il comma 3-*bis* (articolo 3, lettera *c*) n. 2 dello schema di decreto legislativo) nel quale si specifica che «per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile». La nuova dizione contenuta nell'articolo 70-*octies* non appare realizzare l'interpretazione prescelta dal legislatore delegato, ma al contrario conserva la stessa impostazione di cui all'articolo 1, comma 10 della legge 76/2016. La sola modifica apportata al decreto del Presidente della Repubblica 223/89, in cui si stabilisce che la scheda anagrafica continui ad essere intestata con le generalità

precedenti, non appare idonea o sufficiente a determinare che la scelta del cognome non incide sulle generalità anagrafiche della persona. A tal proposito sarebbe necessario valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-*octies* o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate;

fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi, a seguito della dichiarazione in ordine alla scelta del cognome, gli ufficiali di stato civile effettueranno le relative annotazioni sugli atti di nascita e sulle schede anagrafiche, come previsto dall'articolo 4, comma 2. Lo schema di decreto legislativo non contiene una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non più in vigore;

l'articolo 5 dello schema novella gli articoli 204 e 834, inserendovi il riferimento alle unioni civili, ma non sono state modificate in maniera conseguenziale le rispettive rubriche, inserendovi l'espressione «unioni civili»;

la stampa ha riportato numerosi casi di sindaci che hanno rifiutato di procedere alla costituzione delle unioni civili all'interno delle stesse sale dove si celebrano i matrimoni, o negli stessi giorni, disponendo che la loro costituzione avvenisse anche in sgabuzzini o di fronte ad uno sportello senza alcuna solennità, come l'atto richiede, o senza il necessario rispetto delle persone che si uniscono e dei loro invitati. Lo schema di decreto legislativo ignora completamente questa rilevante problematica sociale. È indispensabile, pertanto, che il decreto legislativo novelli il Regolamento di stato civile stabilendo che la costituzione delle unioni civili avvenga nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;

i matrimoni, le unioni civili o altri istituti con diversi nomi contratti all'estero tra due persone dello stesso sesso hanno discipline giuridiche anche molto diverse che non coincidono con quella dell'unione civile italiana. Sarebbe necessario che il Regolamento di stato civile prevedesse che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero la coppia possano scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

nel nuovo articolo 70-*decies*, primo comma sostituire il richiamo all'articolo 58-*ter* con l'articolo 70-*ter*;

nel nuovo articolo 70-*quaterdecies* nelle lettere *b*) e *c*) del primo comma, sostituire – dovunque ricorra – il richiamo all'articolo 57-*quater* con l'articolo 70-*decies*;

all'articolo 94 inserire accanto al matrimonio il riferimento all'unione civile;

modificare l'articolo 70-*quinqüesdecies* consentendo che la certificazione delle unioni civili, che è un regolare atto di stato civile – seguire le disposizioni degli articolo 450 del codice civile per i certificati semplici e gli articoli 106/107 del regolamento di stato civile per gli estratti;

disporre che i matrimoni contratti all'estero – anche da due cittadini/e italiani/e dello stesso sesso – siano trascritti nella parte seconda dei registri dei matrimoni e non in quello delle unioni civili e che vengano annotati come tali negli atti anagrafici con l'indicazione che producono gli effetti di cui alla legge n. 76/2016;

modificare le rubriche degli articoli 204 e 834, novellati dall'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, inserendovi l'espressione «unioni civili»;

introdurre una disposizione nel Regolamento di stato civile che disponga la costituzione delle unioni civili nelle stesse sale utilizzate per la celebrazione dei matrimoni;

novellare il Regolamento di stato civile stabilendo che al momento della trascrizione del matrimonio o di altri istituti contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, la coppia possa

scegliere il regime patrimoniale che si applicherà alla loro unione civile in Italia e che esso venga annotato sull'atto;

e con le seguenti osservazioni:

valutare una migliore formulazione dell'articolo 70-*octies* o l'inserimento espresso dell'indicazione che le generalità anagrafiche non sono modificate in caso sia aggiunto al proprio il cognome dell'altro unito civilmente;

valutare l'inserimento di una disposizione di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in base alla norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di cognome.

Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Carlo Galli

Parere della Commissione Bilancio.

Sulle parti di sua competenza, il 26 ottobre la Commissione bilancio ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo n. 344.

La Commissione si è limitata a prendere atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 7, in base alla quale le amministrazioni interessate provvederanno a detti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In più ha chiesto al Governo, che ha confermato, che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico [articolo 1, lettera c)], siano sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Parere approvato dalla commissione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (atto n. 344);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che eventuali adeguamenti alla dotazione strumentale degli uffici di stato civile, necessari alla registrazione nell'archivio informatico unico, di cui all'articolo 1, lettera c), sono sostenibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo».

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso

Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto legislativo è volto a modificare e riordinare le norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, in attuazione del principio di delegata sancito dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso per la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.

Nella relazione illustrativa viene precisato che tale principio deve essere interpretato in primo luogo nel senso che il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero produce in Italia sempre e solo gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016: ciò vuol dire che non rileva ai fini degli effetti la cittadinanza italiana o straniera delle parti unite in matrimonio.

Al contrario, la relazione mette in rilievo che all'unione civile costituita all'estero da coppie dello stesso sesso (non quindi il matrimonio contratto all'estero) **non si applica necessariamente la legge n. 76 del 2016**, ma occorre fare delle distinzioni (ad esempio in base alla nazionalità delle parti) in quanto il diritto internazionale privato ha proprio lo scopo di coordinamento con gli ordinamenti stranieri; se invece si applicasse in via esclusiva e generalizzata la legge italiana a tutte le situazioni create all'estero sarebbero contraddetti i principi del diritto internazionale privato e si violerebbe la delega attribuita dal legislatore.

I concetti espressi dalla relazione di accompagnamento e riportati nei due precedenti periodi sono in aperta contraddizione tra di loro, in quanto ritengono di applicare correttamente i principi del diritto internazionale privato alle unioni civili contratte all'estero, ma di ignorarli quando ad essere contratto all'estero è un matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciò non è possibile e sarebbe in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. In base ai principi espressi, i matrimoni contratti all'estero, almeno quelli tra cittadini stranieri, devono produrre in Italia gli effetti del matrimonio e non delle unioni civili.

Secondo il legislatore delegato, dal principio di delega si può desumere un divieto per comportamenti elusivi della disciplina italiana da parte di cittadini italiani «che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di system shopping». In questo caso si afferma che non troverebbe applicazione il diritto internazionale privato, trattandosi di una situazione «totalmente italiana» che è stata deliberatamente trasformata in «transnazionale» allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione non è da considerare «estera», ma «nazionale», con l'applicazione in toto della legge 76/2016. Il diritto internazionale privato (legge n. 218 del 1995) si applicherebbe, invece, nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri. **Sembrerebbe che il legislatore delegato dica che il matrimonio contratto all'estero tra due cittadini italiani sorgerebbe anche formalmente come unione civile, in quanto il presunto matrimonio sarebbe stato contratto in frode alla legge italiana.**

Altra questione sulla quale la relazione si sofferma è quella dei limiti dati dalla legislazione straniera in materia di unione civile in caso di costituzione di tale unione in Italia. Si tratta di casi che rientrano nel diritto internazionale privato, la cui applicazione in materia di matrimonio ha già

visto evolversi una giurisprudenza volta ad eliminare tutti quegli ostacoli che sono in contrasto con i principi costituzionali. Ad esempio, l'articolo 116, primo comma, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di «una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio». Questa norma avrebbe potuto suscitare problemi nel caso il nulla osta fosse stato rifiutato per motivi religiosi (la donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica non può sposare un uomo di altra religione). A seguito anche di un intervento della Corte costituzionale del 2003, è stato chiarito dal Ministero dell'interno che gli ufficiali dello stato civile non devono tener conto in casi del genere della mancanza del nulla osta, in quanto la ragione della mancanza è in contrasto con l'ordine pubblico (articolo 16 legge 218/1995). Lo stesso ragionamento viene fatto nel caso in cui si intenda costituire un'unione civile con persona dello stesso sesso che sia cittadina di uno Stato che non conosce l'istituto. Anche in questo non vi sarà alcun nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile e vi è una violazione dell'ordine pubblico, in quanto – come si legge nella relazione – si è «in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti». Ciò in quanto non si può non tener conto del «richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 Cost.» e dei «vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornita dalla Corte europea)».

Per tali ragioni lo schema prevede che «ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti» (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo).

Lo schema di decreto si compone di 3 articoli, suddivisi in 2 Capi:

Articolo 1

Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca modifiche alle disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995. Attraverso tali modifiche, volte a consentire, nel breve periodo, la qualificazione e il trattamento nell'ordinamento italiano dei matrimoni e delle unioni civili same-sex, armonizzando i diritti e le garanzie offerte alle coppie che hanno costituito in Italia una unione con quelli inerenti ad analoghi istituti vigenti in altri Paesi, il provvedimento contribuisce ad adeguare l'ordinamento italiano all'evoluzione, in tema di riconoscimento di forme di vita familiare alle coppie omosessuali, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo la quale «per un verso il diritto al matrimonio può essere riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli Stati (CEDU, Sentenza 15.03.2012 Gas e Dubois v. Francia), per un altro verso, la Convenzione garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali» (CEDU, Sentenza 21.07.2015, Oliari e altri v. Italia).

L'articolo 1 interviene sulla legge del 1995 prevedendo che producano gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016 sia il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso sia l'unione civile o altro istituto analogo costituiti all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia. Sono, quindi, regolamentate le unioni civili fra persone maggiorenni dello stesso sesso; è dettata una puntuale disciplina con riguardo allo scioglimento dell'unione civile ed è riscritto l'articolo 45 relativo alle obbligazioni alimentari nella famiglia.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 218 del 1995 quattro nuovi articoli, da 32-bis a 32-quinquies.

L'articolo 32-bis prevede che il matrimonio same sex contratto all'estero produca gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016.

L'articolo 32-ter regola le unioni civili costituite all'estero da coppie dello stesso sesso. La disposizione detta in primo luogo le condizioni per costituire un'unione civile. Ai sensi del comma 1, la capacità e gli altri requisiti per costituire un'unione civile si giudicano in base alla legge nazionale di ciascuna parte dell'unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli

tale istituto trova applicazione la legge italiana. In ogni caso trovano applicazione le cause impeditive fissate dalla legge n. 76 del 2016, all'articolo 1, comma 4.

In base al comma 2, ai fini del nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 116 c.c. non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Le parti che vogliono costituire un'unione devono rispettare in ogni caso le condizioni poste dall'articolo 1, comma 4 della legge n. 76, fra le cui cause impeditive è indicata «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso». A tal fine riveste indubbio rilievo la libertà di status. La disposizione prevede all'uopo che in ogni caso si acquisisce lo stato libero per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Con riguardo alla forma dell'unione, ovvero dell'insieme delle formalità necessarie per la «costituzione» dell'unione civile il comma 3 prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento. L'unione civile è, infatti, valida quanto alla forma se risulta tale in base: alla legge del luogo di costituzione o alla legge dello Stato di almeno una delle parti al momento della costituzione o alla legge dello Stato di comune residenza.

La disposizione, similmente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge del 1995 con riguardo alla forma del matrimonio, recepisce il principio del favor validitatis.

Dall'unione derivano una serie di diritti e obblighi tra le parti dell'unione che sono sia di carattere personale che di carattere patrimoniale. La disposizione sottopone i rapporti personali e patrimoniali alla legge dello Stato davanti alle cui autorità è stata costituita l'unione. Su richiesta di una delle parti dell'unione il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata.

Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune dei partner. È evidente che problemi potrebbero porsi nell'ipotesi in cui le parti abbiano più residenze comuni oppure quando risiedano separatamente in Stati diversi. La disposizione attribuisce, poi, alle parti la possibilità di scegliere (per iscritto) la legge applicabile, ma per evitare che le stesse scelgano una legge con cui l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata alla sola legge dello Stato di cui uno dei partner è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (comma 4).

La formulazione della disposizione, come si precisa nella relazione illustrativa, è «coerente con quanto previsto dal Regolamento 2016/1104/ UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate» (articoli 21 e ss). Tale Regolamento è in vigore dal 29 luglio 2016 e applicabile a partire dal 29 gennaio 2019. Sulla relativa proposta originaria (COM (16) 107 def.) si sono espresse in fase ascendente entrambe le Commissioni giustizia di Camera e Senato.

In base, infine al comma 5 dell'articolo 32-ter alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45 (modificato dalla successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema).

L'articolo 32-quater detta norme in materia di scioglimento, nullità o annullamento dell'unione civile, prevedendo che la giurisdizione italiana sussista in determinati casi.

I primi sono quelli previsti dall'articolo 3 della legge del 218/1995. La normativa dell'articolo 3 («Ambito della giurisdizione») prevede tre distinti criteri di competenza: il criterio generale del foro del convenuto (convenuto domiciliato o residente in Italia; i criteri speciali stabiliti per la competenza interna stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968) e infine il criterio residuale di rinvio alle norme sulla competenza territoriale. Con riguardo alla competenza è opportuno rinviare anche a quanto previsto dal Regolamento (CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Altri casi sono quelli previsti dall'articolo 9 della legge del 1995. L'articolo 9 in particolare prevede che in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana.

Altro caso di giurisdizione italiana è quello in cui una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia.

L'articolo rinvia, poi, al comma 2, al diritto internazionale privato dell'Unione Europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il Regolamento n. 1259/2010/UE relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, che assegna una specifica rilevanza all'autonomia privata anche nel caso di scioglimento del matrimonio. Il citato regolamento stabilisce, in mancanza di una scelta delle parti, che il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita tale autorità giurisdizionale, o in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza; d) in cui adita l'autorità giurisdizionale.

Ai sensi del nuovo articolo 32-quinquies l'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema sostituisce l'articolo 45 della legge n. 218 del 1995, in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia. A norma del nuovo articolo 45 le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e successive modificazioni.

Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è imposta ai sensi del Protocollo dell'Aja del 2007, recepito dal Regolamento 2009/4/CE, il quale lascia agli Stati la facoltà di includere le unioni civili nel proprio ambito di applicazione. Il Regolamento 2009/4/CE istituisce una serie di misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere.

Articoli 2 e 3

Il Capo II, composto dagli articoli 2 e 3, reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.)

Parere della Commissione Giustizia.

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 345, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo all'adozione di disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce nella legge 31 maggio 1995, n. 218, l'articolo 32-*bis*, secondo cui il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana;

ritenuto che:

la formulazione dell'articolo 32-*bis* non appare condivisibile in quanto non distingue l'ipotesi in cui il matrimonio sia celebrato all'estero da persone dello stesso sesso straniere da quella in cui tali persone siano cittadine italiane;

l'articolo 32-*bis*, qualora fosse riferito anche a cittadini stranieri dello stesso sesso che abbiano celebrato all'estero il matrimonio, costituisce una deroga al principio di diritto internazionale sancito dalla stessa legge n. 218 del 1995, secondo cui si applica la legge nazionale comune dei nubendi e dei coniugi;

la predetta deroga costituisce una discriminazione ai danni delle coppie omosessuali straniere coniugate che, a differenza di quelle eterosessuali, vedrebbero applicata inderogabilmente

al loro matrimonio la legge italiana in luogo della loro legge nazionale;

tale discriminazione non appare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione di ordine costituzionale, basandosi esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia;

il predetto articolo 32-*bis*, pertanto, dovrebbe trovare applicazione unicamente nei confronti dei cittadini italiani dello stesso sesso che contraggono matrimonio all'estero considerato che l'ordinamento italiano non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, mentre non dovrebbe essere applicato anche ai cittadini stranieri che hanno contratto matrimonio all'estero;

premesso che il diritto a costituire una unione civile costituisce diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti, per cui sono da considerare in contrasto con l'ordine pubblico gli impedimenti determinati dalla legislazione di uno Stato estero nei confronti di un proprio cittadino che intenda costituire in Italia un'unione civile con persona dello stesso sesso cittadina italiana;

considerato che l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in applicazione di tale principio, prevede all'articolo 32-*ter*, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che ai fini del nulla osta (dichiarazione dell'autorità straniera competente che non verrebbe concessa da quegli Stati che addirittura considerano l'omosessualità come un reato) di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti;

rilevato che la dichiarazione dell'autorità straniera competente è comunque diretta, in primo luogo, a certificare che la persona straniera non sia già sposata o non abbia rapporti di parentela impeditivi con l'altra parte, per cui la mancanza del nulla osta per motivi contrari all'ordine pubblico determinerebbe anche una situazione di incertezza giuridica;

ritenuto necessario prevedere in tali casi che il nulla osta sia sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero, considerato che in alcuni casi l'autorità straniera potrebbe rifiutarsi di rilasciare anche tale certificato, da un atto equipollente, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*bis*», le parole: «da persone dello stesso sesso» siano sostituite dalle seguenti: «da cittadini italiani dello stesso sesso»

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso «Art. 32-*ter*», comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: «Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato attestante la libertà di stato ovvero da un atto equipollente».

Parere della Commissione Bilancio.

Sulle parti di sua competenza, il 19 ottobre la Commissione ha espresso parere sullo schema di decreto legislativo 345.

La Commissione prende atto che il testo, all'articolo 2, reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero provvedimento e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando il carattere ordinamentale del provvedimento e la presenza di una clausola di invarianza finanziaria, il relatore chiesto e ottenuto conferma da parte del Governo che le fattispecie in esame non incidano in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016.

In merito ai profili di copertura finanziaria, il relatore ha ritenuto opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente, al fine

di specificare che dall'attuazione del presente decreto «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente previsto dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo del parere approvato:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (atto n. 345);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché le fattispecie oggetto del presente provvedimento non incidono in misura apprezzabile rispetto alla platea già considerata ai fini della stima degli effetti finanziari della legge n. 76 del 2016 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);

appare opportuno riformulare in parte la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2 in modo conforme alla prassi vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 2 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (346)

Con lo schema di decreto legislativo il Governo in esame intende dare intera e totale attuazione alla delega di cui al comma 28, lett. c) coordinando le disposizioni penali con la legge 76.

Ritiene il Governo, infatti, che:

- 1) la delega conferita alla lettera c) si riferisce unicamente al coordinamento della materia penale a cui non sarebbe applicabile la “norma di equivalenza” di cui al comma 20 della legge, che fa riferimento unicamente alle disposizioni in materia civilistica, del lavoro, tributaria e amministrativa;
- 2) il comma 20, nelle predette materia, è direttamente precettiva – nei limiti indicati dalla legge- e non necessita pertanto di ulteriore attuazione mediante un decreto legislativo di coordinamento.

La relazione introduttiva si sofferma a ricordare il solo riferimento mediato alle norme penali contenuto nella legge 76 e precisamente il comma 25 che richiama l’applicazione delle disposizioni della legge sul divorzio “in quanto compatibili”. Tra di esse vi è l’art. 12 *sexies* che rinvia al regime sanzionatorio di cui all’art. 570 del codice penale, nel caso di omesso versamento dell’assegno divorziale. Tale riferimento è citato dalla relazione governativa per corroborare le ragioni dell’esercizio della delega in materia penale. Ferma la necessità di un intervento in materia penale, come rilevato da molta dottrina, al sottoscritto residua qualche dubbio sul fatto che la delega conferiti riguardi anche le disposizioni penali. Potrebbe esserci un eccesso nell’esercizio della delega in violazione dei limiti di cui all’articolo 76 della Costituzione.

Contenuto del provvedimento.

Il comma 28 dell’articolo 1 della legge n. 76/2016, affida al Governo l’adozione di uno o più decreti legislativi, al fine di adeguare a tale legge le disposizioni dell’ordinamento dello stato civile, di modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato **e di effettuare le <modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti> (lett. C)**. Ritiene il Governo che la lett. C contenga la delega ad intervenire a modificare anche il diritto penale e che l’aggettivo “necessario” esprima il principio da seguire.

Infatti, osserva il Governo nella relazione di accompagnamento allo schema di decreto, il principio di cui alla lett. C) non attiene ad una specifica materia come invece gli altri due (di cui alle lettere A) e B)), ma costituisce una sorta di norma di chiusura necessaria per salvaguardare l’unità dell’ordinamento a fronte del nuovo istituto delle unioni civili. Attraverso questo principio sarebbe possibile effettuare le modificazioni e integrazioni funzionali al coordinamento delle disposizioni vigenti, ovunque contenute in norme di rango primario e secondario, con la legge di regolamentazione delle unioni civili.

Ritiene ancora il Governo che, per quanto attiene al diritto penale, non possa trovare applicazione l’articolo 1, comma 20, della legge, che invece detta una norma di coordinamento – limitata nel suo oggetto, nelle sue finalità e con riguardo all’ambito di applicazione – *al solo fine* (il corsivo è nella relazione del Governo) di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, in quanto stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Specificamente viene precisato che questa equiparazione non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, restando fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

Secondo il Governo, il citato comma 20 ha così **delimitato l’equiparazione tra matrimonio e unione civile agli effetti civili**, tributari, amministrativi, giuslavoristici, **ma non anche a quelli**

penali, in quanto – è da ritenere – una equiparazione generica come quella contenuta nel comma 1 potrebbe essere considerata in contrasto con il principio di tipicità e, quindi, con il principio di legalità.

Occorre, quindi, ad avviso del Governo, un intervento specifico del legislatore delegato in materia penale. Il principio di delega sarebbe quello secondo cui occorre effettuare le «modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti».

Sempre secondo il Governo, le modifiche in materia penale che possono essere effettuate **devono essere, quindi, una necessità dalla quale non si può prescindere**, salvo violazione del principio di uguaglianza.

Nella relazione è sottolineato che «**tale ‘necessità’ deve risultare de jure condito (alla luce cioè del dato normativo vigente). In tale prospettiva, il Governo è delegato a individuare, nel rilevante numero delle disposizioni che hanno attinenza con la materia delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, quelle sole rispetto alle quali può dirsi ragionevolmente e alla luce dell’intero ordinamento giuridico – principi costituzionali compresi – che sussiste una necessità tecnica di coordinamento con la materia oggetto di intervento**».

Il contenuto dello schema di decreto legislativo è il seguente

L’articolo 1

interviene sul codice penale prevedendo in via generale che la parte dell’unione civile sia considerata «prossimo congiunto» agli effetti penali, equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l’unione civile al rapporto di coniugio, prevedendo la non punibilità della parte dell’unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall’articolo 649 c.p. in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell’articolo 307 c.p., inserisce nella definizione di «prossimo congiunto» anche il riferimento alla «parte di un’unione civile fra persone dello stesso sesso».

L’articolo 307 c.p., nel prevedere – con riguardo al reato di «assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata» – quale causa di esenzione dalla pena l’aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare «prossimi congiunti». La dizione «prossimo congiunto» ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.); procurata evasione (articolo 386 c.p.); procurata inosservanza di pena (articolo 390); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 c.p.); assistenza agli associati (articolo 418 c.p.) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 c.p.p.); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 c.p.p.); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 c.p.p.); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 c.p.p.); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 c.p.p.).

Tale equiparazione risulta trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all’articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione – rilevante ai fini penali – di «familiari» che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall’unione civile («persona equiparata al coniuge»).

Il relatore alla Camera dello schema di decreto legislativo ha ricordato come, con riguardo alla mancata estensione dell’esimente in esame alla famiglia di fatto, sia stata reiteratamente sollevata questione di illegittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con le sentenze n. 237 del 1986; n. 423 del 1988; n. 8 del 1996; n. 121 del 2004 e n. 140 del 2009, ha ritenuto, tuttavia, sempre infondata la questione. Sull’esclusione del convivente more uxorio dalla definizione di prossimo congiunto si veda anche Cass., sez. V, sentenza 22 novembre 2010, n. 41139. L’articolo 1 dello

schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato «Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale».

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine «matrimonio» si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, «oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 c.p.», non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante».

La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 c.p. estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 c.p., nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

In sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale – ritenute tutte infondate – (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07.2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) – con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una «molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare».

Nonostante questi rilievi, secondo il Governo, in ragione del rispetto del principio della «necessità di coordinamento con la legge n. 76», ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 c.p. di mero coordinamento.

L'articolo 2

reca modifiche all'articolo 199 c.p.p., in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato.

La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza, per «chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c)».

Nella relazione illustrativa si precisa come il legislatore delegato abbia ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 c.p.p., non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 c.p.p.) e incompatibilità (articolo 35 c.p.p.) anche al partner dell'unione civile same-sex possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76.

Articoli 3 e 4

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 4 stabilisce, infine, che il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Parere approvato dalla Commissione Giustizia.

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo n. 346, recante l'attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, che delega il Governo ad effettuare le modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento, con la legge istitutiva delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti;

osservato che l'articolo 1, comma 1, lettera c), modifica il primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile in costanza di coabitazione l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari;

ritenuto la *ratio* della previsione del requisito della costanza di coabitazione deve essere individuata nell'esigenza di applicare la predetta causa di non punibilità quando l'unione civile si trovi in una fase paragonabile di fatto a quella della separazione, considerato che il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato e che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile;

rilevato che in realtà dalla circostanza di fatto dell'assenza della costanza di coabitazione non si può desumere con l'assoluta certezza necessaria per l'applicazione di una norma di natura penale che le parti dell'unione civile siano di fatto separate, in quanto ciò potrebbe dipendere anche da ragioni organizzative;

ritenuto che la previsione del requisito della costanza di coabitazione potrebbe determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra le parti delle unioni civili, dipendendo l'applicazione di una causa di non punibilità da una situazione di fatto che potrebbe avere giustificazioni diverse caso per caso e non riconducibile alla *ratio* di tale causa di non punibilità che la legislazione vigente limita ai coniugi non separati;

tenuto conto che la legge n. 76 del 2016 non preveda l'istituto della separazione per l'unione civile, stabilendo all'articolo 1, comma 24, che l'unione civile si scioglie, oltre che in determinati casi previsti dal comma 23, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione;

ritenuto che:

dalla mancata previsione dell'istituto della separazione per l'unione civile dovrebbe conseguire la formulazione di una causa di non punibilità che non tenga conto del dato di fatto della coabitazione, potendosi eventualmente fare riferimento alle fasi del procedimento dello scioglimento dell'unione civile disciplinato dal comma 24 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016;

in quest'ultimo caso la causa di non punibilità potrebbe trovare applicazione a condizione che non sia stata manifestata anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile, prevedendo che successivamente a tale manifestazione di volontà e prima che sia stato pronunciato lo scioglimento dell'unione civile, i fatti di cui all'articolo 649, secondo comma, siano punibili a querela della persona offesa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), siano soppresse le parole: «, in costanza di coabitazione»;

2) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera *c*), sia inserita la seguente: *c-bis*) all'articolo 649, secondo comma, dopo le parole «a danno del coniuge legalmente separato» sono inserite le seguenti: «ovvero della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia stato pronunciato lo scioglimento della stessa».

ESAME DEGLI SCHEMI DA PARTE DEL SENATO

Quelle che segue è la raccolta dei resoconti stenografici delle sedute delle Commissioni del Senato, senza alcuna rielaborazione. Sono inclusi i pareri espressi.

PARERE E RESOCONTO STENOGRAFICO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA SULLO SCHEMA N. 344 (nonché parere della Commissione Affari costituzionale)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti ([n. 344](#)).

Seduta del 25 ottobre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha delegato il Governo all'adozione – entro 6 mesi dalla sua entrata in vigore - di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso volti all'adeguamento alle previsioni della citata legge 76 delle vigenti disposizioni in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni previste dall'ordinamento dello stato civile (lettera *a*). L'Atto del Governo n. 344 costituisce attuazione della citata delega, nonché di quella affidata dalla stessa disposizione (lettera *c*) per apportare le modifiche e integrazioni necessarie al coordinamento con il nuovo istituto del quadro normativo primario e regolamentare. Sotto questo profilo, viene adeguato l'ordinamento di stato civile con previsioni relative alle modalità di costituzione, di scioglimento dell'unione e con modifiche di necessario coordinamento con il nuovo istituto.

Lo schema di decreto in esame si compone di 8 articoli. L'articolo 1 attua la delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *a*) della legge 76, sia mediante l'integrazione del regolamento dello stato civile (Decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) - del quale si precisa l'applicazione di numerose disposizioni anche alle unioni civili - sia con l'accennata introduzione di un nuovo autonomo, capitolo VIII-*bis*, dedicato alla costituzione dell'unione civile.

Si interviene sia mediante l'integrazione del testo, che si novella con la specificazione che talune disposizioni del regolamento si applicano anche alla costituzione delle unioni civili, sia mediante l'introduzione - con inserimento nel testo di apposito titolo - della disciplina di un autonomo procedimento per la costituzione delle medesime unioni, nonché l'inserimento di specifiche disposizioni concernenti: la registrazione delle unioni civili negli archivi dello stato civile, il contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile, le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Al comma 1 (lettere da *a*) ad *h*)) sono introdotte disposizioni di adeguamento alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 relative al titolo I (Degli uffici dello stato civile), al titolo II (Delle funzioni degli ufficiali dello stato civile), al titolo III (Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile) e al titolo IV (Degli atti dello stato civile formati all'estero).

E' successivamente integrato (lettera *i*) l'articolo 49 del regolamento in tema di annotazioni negli atti di nascita degli atti di unioni civili, delle sentenze che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile e degli accordi di scioglimento dell'unione civile. In particolare è stata riscritta la lettera *f*) del comma 1 esplicitando la necessità di annotazione negli atti di nascita delle unioni civili

costituite ai sensi del nuovo articolo 70-*octies*, comma 5, vale a dire a seguito di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi.

Le lettere da *l*) a *s*) modificano il capo IV adeguando le previsioni del citato decreto del Presidente della Repubblica in materia di iscrizioni e trascrizioni degli atti di matrimonio, inserendovi la previsione delle iscrizioni e trascrizioni degli atti relativi alle unioni civili (articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica). Si è prevista la possibilità di trascrivere anche i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero. Sono dunque modificati gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica, estendendo la disciplina ivi già prevista per il matrimonio in imminente pericolo di vita durante un viaggio marittimo o aereo, per il matrimonio in casi particolari, relativo a persone che non conoscano la lingua italiana, per i doveri dell'ufficiale di stato civile delegante in caso di matrimonio per delega, anche alle unioni civili. La lettera *r*) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica, originariamente relativo alle annotazioni negli atti di matrimonio, aggiungendo al comma 1 la previsione della annotazione negli atti di matrimonio della costituzione dell'unione civile a seguito di rettifica anagrafica di sesso e dichiarazione di volontà delle parti; aggiunge poi un comma *I-bis*, che disciplina le annotazioni negli atti di costituzione dell'unione civile.

Infine, la lettera *s*) modifica l'articolo 70, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396, estendendo l'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione dell'unione civile.

Dopo l'articolo 70 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 è inserito un autonomo Titolo VIII-*bis*, sulla richiesta e costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*bis* riguarda la richiesta di costituzione dell'unione civile agli uffici di stato civile del comune scelto dalle parti. Tale richiesta trova il suo omologo nella richiesta delle pubblicazioni di matrimonio (articoli 50 e seguenti del regolamento).

La richiesta consta di una dichiarazione - che oltre che dalle parti può essere avanzata da un rappresentante munito di procura speciale risultante da scrittura privata - il cui contenuto, oltre ai dati anagrafici delle parti dell'unione civile deve, in particolare, confermare l'assenza delle cause impeditive previste dalla legge n. 76 del 2016 (articolo 1, comma 4), sostanzialmente le stesse, *mutatis mutandis*, previste per il matrimonio e la cui sussistenza comporta la nullità dell'unione civile (articolo 1, comma 5 della legge n. 76 del 2016).

L'articolo 70-*ter* stabilisce in 30 giorni dalla redazione del processo verbale in cui si dà atto della predetta richiesta il termine per le verifiche dell'assenza di impedimenti all'unione civile da parte dell'ufficiale dello stato civile. Decorso tale termine (o anche prima, in caso di comunicazione alle parti dell'esito favorevole delle verifiche di cui all'articolo 70-*bis*), le parti possono presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per la costituzione dell'unione civile.

Se le verifiche constatano, invece, la mancanza dei presupposti o la presenza di impedimenti, l'ufficiale di stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile. Decorsi inutilmente 180 giorni dal termine indicato (i citati 30 giorni) o dalla comunicazione alle parti (della verificata assenza di impedimenti) sia la richiesta di costituzione dell'unione civile che le verifiche effettuate si considerano non avvenute.

L'articolo 70-*quater* disciplina la costituzione dell'unione civile per delega, ove vi sia necessità o convenienza di costituire il vincolo presso gli uffici di altro comune; in tal caso, completate le indicate verifiche, l'ufficiale di stato civile, su istanza delle parti, delega per iscritto il suo omologo di altro comune alla costituzione dell'unione civile.

Diversamente che nel matrimonio, nella delega non è prevista l'indicazione dei motivi di necessità o convenienza della costituzione dell'unione civile in altro comune.

Gli articoli 70-*quinquies* e 70-*sexies* recano modifiche di coordinamento, introducendo, rispettivamente, la disciplina degli impedimenti e i casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*sexies* prevede dei casi particolari in cui le verifiche degli impedimenti possano essere fatte dagli uffici di stato civile tramite l'autorità consolare quando la richiesta di costituire l'unione civile sia avanzata da un cittadino italiano residente all'estero; al contrario, in caso di richiesta avanzata all'autorità consolare, le verifiche sono fatte per il tramite dell'ufficiale di stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Il contenuto dell'articolo 70-*septies* (Registrazioni) riproduce le previsioni, riferite alle pubblicazioni di matrimonio, di cui all'articolo 56 del regolamento; si tratta, infatti, dell'obbligo – una volta costituita l'unione civile - di registrazione nell'archivio informatico del comune, anche dei documenti prodotti con la richiesta di costituzione del vincolo (come quelli che dimostrano l'assenza di impedimenti).

Le modalità di costituzione dell'unione sono definite dall'articolo 70-*octies*. Decorso il termine per le verifiche degli eventuali impedimenti, si può procedere alla costituzione del vincolo: è, quindi, previsto l'obbligo di comparizione personale delle parti nel giorno prescelto, davanti all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, per la dichiarazione congiunta di voler costituire l'unione civile.

In relazione al cognome da assumere, sono riprodotti dall'articolo 70-*octies* i contenuti dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 76 del 2016: le parti possono quindi, con dichiarazione all'ufficiale di stato civile, stabilire di assumere (per la durata dell'unione civile) un cognome comune, scegliendo quello di uno dei due partner; con la stessa dichiarazione, la parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La relatrice osserva che l'opzione relativa al cognome comune non determina la necessità di annotazione nell'atto di nascita e di aggiornamento della scheda anagrafica. Come si evince dalla relazione governativa, tale scelta si spiega – in analogia con l'articolo 143-*bis* codice civile sul cognome della moglie - con la sola volontà di consentire l'uso del cognome comune e di evitare che il mutamento anagrafico possa determinare "il mutamento anagrafico anche del cognome del figlio della medesima parte dell'unione civile ed eventualmente per il solo periodo di durata dell'unione, effetto questo che pare eccedere la volontà del legislatore primario".

Analogamente al matrimonio, confermando come regime patrimoniale ordinario (cioè in mancanza di scelta) quello della comunione (articolo 1, comma 13, legge 76), l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità delle parti di optare per la separazione dei beni.

L'ufficiale dello stato civile - ricevuta la dichiarazione di volontà delle parti - dopo aver loro ricordato diritti e doveri conseguenti alla costituzione del vincolo - procede all'iscrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile (letto e sottoscritto da tutti gli intervenuti) nel registro delle unioni civili.

In attuazione dell'articolo 1, comma 27, della legge n. 76 del 2016, l'articolo 70-*octies* prevede la possibilità che il matrimonio si trasformi in unione civile.

Infatti, dopo la rettificazione anagrafica di sesso di uno dei due coniugi, se ciononostante questi dichiarano all'ufficiale di stato civile la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, quest'ultimo, ricevute le dichiarazioni in materia di cognome e regime patrimoniale, prevede all'iscrizione nel registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili.

Gli articoli 70-*novies* e 70-*decies* prevedono casi particolari di costituzione dell'unione civile.

L'articolo 70-*undecies*, relativo alle opposizioni alla costituzione di unione civile, ripropone integralmente le disposizioni dell'articolo 59 del regolamento sulle opposizioni al matrimonio.

Analogamente al matrimonio (articolo 60, decreto del Presidente della Repubblica) l'opposizione è proponibile fino alla costituzione dell'unione civile ovvero fino al giorno della dichiarazione congiunta di volontà resa dalle parti davanti all'ufficiale di stato civile ai sensi dell'articolo 70-*octies* (articolo 70-*duodecies*).

L'articolo 70-*quaterdecies* detta gli specifici contenuti dell'atto di costituzione dell'unione civile (che trova il suo equivalente nell'atto di matrimonio, articolo 64, regolamento). Oltre ai dati anagrafici di parti e testimoni, si tratta: della data della richiesta, dell'eventuale decreto che autorizza il vincolo pur in presenza di un impedimento; della menzione della lettura dei diritti e doveri derivanti dall'unione; della dichiarazione di volontà delle parti di costituire l'unione civile e, nei casi di costituzione fuori degli uffici comunali, del luogo di costituzione dell'unione e del motivo del trasferimento; dell'eventuale dichiarazione di scelta del cognome comune e del regime patrimoniale. L'articolo 70-*quinqüesdecies* detta, infine, disposizioni in materia di certificazione dell'unione civile. In particolare, tale certificazione, oltre a dati anagrafici e residenza di parti e testimoni, dovrà contenere l'indicazione del regime patrimoniale dell'unione civile (come detto, la comunione, in caso di mancata scelta).

L'articolo 2 – in attuazione, come i successivi articoli da 3 a 6, della delega di cui dall'articolo 1, comma 28, lettera *c*) della legge 76 – introduce modifiche di coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili. L'articolo 2 in esame aggiunge, quindi, un nuovo capo VI-*bis* al Regio Decreto n. 1238 del 1939 (Registro delle unioni civili), costituito dal solo articolo 134-*bis*, disposizione che trova il suo omologo, nel matrimonio, negli articoli 124 e 125, tuttora in vigore, del regio decreto del 1939. L'articolo 134-*bis* regola le iscrizioni e trascrizioni nell'autonomo registro delle unioni civili, distinto in parte prima e parte seconda.

L'articolo 3 modifica per le esigenze di coordinamento previste dalla legge n. 76 del 2016 alcune disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione residente (decreto del Presidente della Repubblica 223 del 1989). Si tratta delle disposizioni sulla famiglia anagrafica, sulle comunicazioni dello stato civile, sulle schede individuali.

L'articolo 4 prevede il necessario coordinamento con la nuova disciplina sulle unioni civili del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 27 febbraio 2001, relativo alla tenuta dei registri informatici dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici. Le disposizioni di coordinamento saranno introdotte con decreto del Ministro dell'interno entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo. L'articolo 5 modifica il Codice della navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942), coordinando il contenuto di alcune disposizioni (articoli 204, 834 e 836), attualmente riferite alla celebrazione del matrimonio, con la nuova disciplina introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *n*) del decreto in esame.

L'articolo 6 estende la possibilità, già prevista per la celebrazione del matrimonio, di costituzione all'estero delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Sono, a tal fine, introdotte alcune modifiche al decreto legislativo n. 71 del 2011. L'articolo 7 precisa che dalle disposizioni del decreto legislativo in esame non debbano derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Seduta del 8 novembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) rileva, nel provvedimento in esame, alcuni profili di dubbia costituzionalità con riferimento al rispetto dei principi stabiliti dalla delega di cui alla legge n. 76 del 2016. In particolare, evidenzia come tutte le disposizioni dello schema in esame che fanno riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita siano chiaramente in eccesso di delega - alla luce del disposto della legge n. 76 e, più specificamente, del comma 20 dell'articolo 1 della legge medesima - e devono pertanto essere espunte. Per quanto riguarda le modifiche apportate all'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 recante, tra l'altro, norme in materia di trascrizione degli atti dei matrimoni, osserva che la lettera *c*) del citato comma 2, relativa agli atti dei matrimoni e delle unioni civili costituite all'estero, dovrebbe essere unita alla successiva lettera *c-bis*, come prevista dallo schema in titolo, precisando

che il riferimento alle unioni civili è effettuato al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi relativi. Ritiene altresì che si debbano sopprimere le disposizioni di cui al nuovo articolo 70 *quater* che prevede la costituzione dell'unione civile per delega, in quanto anch'essa non prevista dalla legge n. 76 del 2016. Infine rileva alcune distonie tra la legge di delega e il nuovo articolo 134-*bis* del Regolamento sullo stato civile, recante iscrizioni e trascrizioni nel registro dell'unioni civili.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, Ppl, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che lo schema di decreto n. 344 si muove in apparenza nel solco di una applicazione della "Cirinnà" non formalmente debordante rispetto alla delega. Il decreto infatti affronta i problemi derivanti dall'assenza, per la registrazione dell'unione civile, di forme previste per il matrimonio, come le pubblicazioni, a garanzia della mancanza di impedimenti, e prevede verifiche a cura del funzionario dell'anagrafe. Il decreto evita di imitare il matrimonio al momento della registrazione dell'unione civile, poiché mentre per il matrimonio è stabilita la lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile, per le unioni civili è sufficiente la semplice menzione del contenuto dei commi che richiamano quegli articoli con riferimento alle stesse unioni civili. Il decreto istituisce un registro a parte per le unioni civili e riprende una serie di norme riguardanti le formalità previste per il matrimonio non estendendole *tout court*, bensì riscrivendole: il tutto va nella direzione di una disciplina separata fra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile, come è stato più volte sostenuto da chi ha voluto la legge, a cominciare dal Governo che su di essa ha posto il voto di fiducia.

Se tutto ciò è vero, non si comprende allora la *ratio* della disposizione di cui all'articolo 1, lettera *s*) dello schema di decreto, che estende alla registrazione dell'unione civile l'uso della fascia tricolore, previsto dall'articolo 70 comma 1 dell'ordinamento dello stato civile per il sindaco o per il suo delegato all'atto della celebrazione del matrimonio civile. O meglio, si comprende soltanto in un'ottica di parificazione anche simbolica e rituale fra unione civile e matrimonio. E tuttavia, quel Governo che ha voluto la legge e che oggi propone i decreti attuativi, ha l'obbligo di comunicare le sue scelte: se conferma, come ha più volte ribadito nella discussione in Parlamento e come si ricaverebbe dall'impianto del decreto 344, che si tratta di due istituti distinti e non sovrapponibili, deve espungere l'uso della fascia tricolore, che si collega in modo stretto alla solennità della celebrazione del matrimonio, e non al formale riconoscimento di una unione, derivante dalla mera registrazione della volontà delle due persone dello stesso sesso. Se invece insiste nel mantenere questa disposizione, cade l'ipocrisia della presunta differenza e si compie un passo deciso verso la parificazione anche formale. Va ricordato in proposito: che tale estensione non vi era nel primo decreto attuativo *ex* articolo 1 comma 34 della legge n. 76 del 2016, quello che recava le disposizioni transitorie per rendere rapidamente operativa la legge medesima. L'ultimo atto che disciplina l'uso della fascia tricolore - la circolare 4.11.1998 n. 5 del 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.11.1998 n. 270, emanata dal Ministro dell'Interno (nella persona dell'onorevole Russo Jervolino), tutt'ora in vigore - ne ricorda "il suo valore altamente simbolico", legato alla "realtà dello Stato come elemento di unità giuridica". È veramente singolare che il suo uso venga associato a una semplice registrazione: non vi sono precedenti per un atto amministrativo così qualificato. L'effetto di tale uso sarà quello di celebrare i matrimoni e registrare le unioni civili nella medesima sala del Comune, con ulteriore elemento di equiparazione fra gli istituti.

Ma l'articolo 1 comma 1 della legge n. 76 definisce l'unione civile come "specifica formazione sociale" ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, che può essere costituita (comma 2) "mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di testimoni". Il comma 20 della stessa legge recita poi che "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile con persona dello stesso sesso le disposizioni che si riferiscono al matrimonio si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile dello stesso sesso". Nello schema in esame il "solo fine" di tutelare diritti e l'adempimento degli obblighi tra le parti, si trasforma viceversa "nell'obbligo dell'ufficiale di stato civile di indossare la fascia tricolore, oltre che per la celebrazione del matrimonio, anche per la costituzione

dell'unione civile". Non risulta da nessuna parte che l'ufficiale di stato civile debba indossare la fascia tricolore per rilasciare una carta di identità o iscrivere un nuovo nato all'anagrafe.

Si è di fronte ad un'incredibile manipolazione perché né nella legge (che parla di specifiche formazioni sociali) né nella delega al Governo si paragona l'unione al matrimonio dell'articolo 29 della Costituzione, tanto è vero che il Presidente del Senato Pietro Grasso negò il voto segreto sugli emendamenti del disegno di legge Cirinnà escludendo l'esistenza di ogni rapporto diretto o indiretto tra le unioni civili e il matrimonio tra un uomo e una donna. Questa forzatura del tutto ideologica non è banale o casuale, ma l'ennesimo tentativo di mettere sullo stesso piano unione civile e matrimonio al fine di arrivare al vero obiettivo che è quello di permettere alle coppie gay l'adozione dei bambini ed il loro assemblaggio a pagamento tramite l'odiosa pratica dell'utero in affitto.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) replicando al senatore Giovanardi osserva che l'utilizzo della fascia tricolore per la celebrazione dell'unione civile è volto ad evitare una non ragionevole discriminazione tra questo nuovo istituto e quello del matrimonio. Per altro verso il tema delle trascrizioni è definito in modo abbastanza puntuale dalla normativa in esame, quantunque sarebbe opportuno prevedere delle norme per le correzioni di tipo anagrafico.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) osserva che lo schema di decreto in titolo consente anche di fare chiarezza su alcune previsioni della normativa recata dalla legge n. 76 del 2016, al fine di risolvere eventuali dubbi ermeneutici relativi alle modalità applicative della normativa medesima.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ricorda che il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo da cui è scaturita la legge n. 76 del 2016, che prevedeva una distinzione formale tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e quello del matrimonio. Pertanto qualsiasi diversa indicazione contenuta nello schema di decreto in titolo integra un'ipotesi di eccesso di delega vietato dall'articolo 76 della Costituzione.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) ritiene di valutare positivamente, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto in titolo, invitando a canalizzare le osservazioni svolte nel corso della seduta odierna, ove ritenute condivisibili, nell'ambito del parere che dovrà essere votato dalla Commissione sullo schema di decreto medesimo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Seduta del 16 novembre (pomeridiana).

Il presidente D'ASCOLA avverte che la relatrice ha presentato lo schema di parere che viene pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) interviene per proporre che lo schema di parere presentato dalla relatrice sia integrato, in primo luogo, condizionando il parere favorevole della Commissione alla soppressione di tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che fanno riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita, in quanto le stesse risultano chiaramente in eccesso di delega alla luce del disposto del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016. Nel parere dovrebbe poi essere inserita un'ulteriore condizione relativa alla lettera c-bis) - introdotta dalla lettera d), n. 2, lettera m), del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame - ivi precisando che il riferimento alle unioni civili è effettuato al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento dell'obblighi derivanti dalle unioni civili medesime. Nel parere dovrebbe essere poi inserite come osservazioni l'invito al Governo a valutare se, con riferimento alla lettera d) del n. 1 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 1, il rinvio all'articolo 70-ter non debba essere sostituito con il rinvio all'articolo 70-quater, nonché a valutare se nell'articolo 70-quaterdecies - introdotto dalla lettera t) del comma 1 dell'articolo 1 - il rinvio, contenuto nelle lettere d) e c) del comma 1 del richiamato articolo 70-quaterdecies, all'articolo 57-quater non debba essere effettuato piuttosto all'articolo 70-quater, già citato.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Caliendo in merito alle previsioni dello schema di decreto in titolo relative alla costituzione alle unioni civili in imminente pericolo di vita, ritenendo anch'egli che tali disposizioni siano chiaramente affette da accesso di delega, e propone inoltre che il parere sia integrato con un'ulteriore considerazione avente ad oggetto la soppressione del disposto della lettera s) del comma 1 dell'articolo 1 che prevede l'obbligo per l'ufficiale dello stato civile di indossare la fascia tricolore nel costituire un'unione civile. Il senatore Giovanardi sottolinea come l'eliminazione di quest'ultima previsione rappresenti l'unica scelta coerente con quanto più volte affermato, nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 76 del 2016, dal Governo e dalla maggioranza circa la non sovrapposibilità e la distinzione fra l'istituto del matrimonio, da un lato, e quello delle unioni civili, dall'altro.

Il senatore LO GIUDICE (PD) non condivide le argomentazioni del senatore Caliendo relative alle previsioni dello schema di decreto in titolo relative alla costituzione delle unioni civili in imminente pericolo di vita. Infatti, pur essendo innegabile che l'articolo 111 del codice civile non è fra gli articoli richiamati dall'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, va sottolineato che lo schema del decreto legislativo in esame si muove al di fuori dell'ambito codicistico - rispetto al quale rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della citata legge 76 - limitandosi ad effettuare sul decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 interventi di coordinamento pienamente coerenti con il criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritiene non condivisibili i rilievi testé svolti dal senatore Lo Giudice osservando, in proposito, che le previsioni dell'ordinamento dello stato civile non hanno, per definizione, ad oggetto l'introduzione di nuovi istituti, limitandosi esclusivamente a disciplinare gli effetti di istituti esistenti, nei limiti in cui tali istituti operano ai sensi delle normative di settore che li prevedono, ai fini della tenuta degli atti dello stato civile. Ne consegue che né il comma 20, né il comma 28 dell'articolo 1 della legge 76 del 2016 possono autorizzare un intervento suscettibile di estendere alle unioni civili l'operatività di un istituto come quello previsto dal richiamato articolo 111 del codice civile. Sul punto il senatore Caliendo chiede anche di sapere quale sia la posizione del Governo.

Il sottosegretario di Stato CHIAVAROLI fa presente che, naturalmente, la posizione del Governo è definita dal contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, fermo restando che, in ogni caso, il Governo si riserva di valutare con attenzione le indicazioni contenute nel parere della Commissione e, in generale, quanto emerso nel dibattito svolto presso la stessa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui al comma 28, lettera a) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), al fine di assicurare l'adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

rilevato che, coerentemente con la finalità di cui al criterio di delega, lo schema di decreto legislativo reca, all'articolo 1, una corposa serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396; che, in particolare, il legislatore delegato è intervenuto secondo una duplice modalità, per un verso integrando singole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina ivi prevista in materia di formalità, iscrizioni e annotazioni relative al matrimonio e, per altro verso, aggiungendo al Decreto il Titolo VIII-bis, specificamente dedicato alla richiesta di unione civile e al relativo procedimento di costituzione;

considerato che tale disciplina deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva, nella materia de qua, di quanto autonomamente disposto dall'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione; che tale conclusione discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che in particolare, le soluzioni normative adottate dal legislatore delegato confermano che il procedimento di costituzione dell'unione civile deve essere governato dai medesimi principi di formalità previsti dall'ordinamento, come confermato anche dalla opportuna modifica dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; che tale soluzione è conseguenza necessaria della particolare pubblicità richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato; che la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile conclusiva dell'atto di costituzione del vincolo ha funzione certificatoria e non costitutiva, attestando così la natura negoziale del vincolo; che lo schema di decreto legislativo in esame risolve in via definitiva le incertezze interpretative sorte in numerosi Comuni, quanto alle formalità di costituzione, nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo all'esame interviene sull'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, chiarendo che le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile, pure in presenza della scelta di assumere un cognome comune ai sensi del comma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che tale previsione pare coerente con le integrazioni apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al decreto del Presidente della Repubblica del n. 396 del 2000, che non prevedono l'annotazione della scelta del cognome comune a margine dell'atto di nascita, ma unicamente nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, coerentemente con tali soluzioni normative, deve ritenersi che il cognome comune di cui all'articolo 1, comma 10 della legge realizzi una ipotesi corrispondente, quanto alla disciplina degli effetti, alla previsione recata dall'articolo 143-bis del codice civile in materia di uso del cognome maritale da parte della moglie; che, in ogni caso, dalle disposizioni in esame si deduce la possibilità per le parti dell'unione civile di fare uso del cognome comune, eventualmente anteposto o posposto al proprio ai sensi del medesimo comma 10, nell'uso quotidiano e nelle relazioni sociali;

considerato, pertanto, che tale soluzione normativa pone fine alle incertezze interpretative sorte nel vigore transitorio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2016, n. 144;

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene a disciplinare gli adempimenti richiesti all'ufficiale dello stato civile che riceva la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendone correttamente l'annotazione nell'atto di nascita e nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, in particolare, non viene chiarito se della manifestazione di volontà debba darsi comunicazione all'altra parte dell'unione civile;

considerato che tale adempimento, seppur non espressamente previsto dalla legge, deve ritenersi dovuto, sulla base di elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte debole dell'unione civile, che potrebbe subire gli effetti della manifestazione di volontà di cui al comma 24 senza essere messa nella condizione di attivarsi nelle sedi competenti per la tutela della propria posizione e dei propri interessi;

considerato, infine, che è necessario intervenire per alcune modifiche di coordinamento formale; che, in particolare, nel testo dell'articolo 70-octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo all'esame si fa riferimento al "registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili" e non già all'istituito registro delle unioni civili; che nel testo dell'articolo 70-undecies,

comma 4, si fa riferimento all'opposizione alla costituzione dell'unione civile da parte di altri soggetti legittimati, laddove la legge 20 maggio 2016, n. 76, non contiene alcun rinvio all'articolo 102 codice civile; che, pertanto, deve essere mantenuta unicamente l'ipotesi di opposizione da parte del Pubblico ministero, che discende – nel caso di impedimenti – da elementari esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici;

esprime, per quanto di propria competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies" sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144;
- 2) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", comma 5, siano eliminate le parole: "degli atti di matrimonio e";
- 3) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile, oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile;
- 4) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-undecies", nella rubrica siano eliminate le parole: "e di altri soggetti legittimati";
- 5) all'articolo 5 sia prevista la modifica delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione "unioni civili".

Seduta del 16 novembre (notturna).

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la relatrice ha presentato un nuovo schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), nel richiamare integralmente le considerazioni da lui già svolte nel corso del dibattito in merito allo schema di decreto legislativo in esame e nell'insistere per il loro accoglimento, si sofferma in particolare sull'anomalia dal punto di vista sistematico della previsione contenuta nella lettera d) del n. 2 della lettera m) del comma 1 dell'articolo 1. Ricorda infatti che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base di criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, specificatamente relativo all'adeguamento alle previsioni della legge medesima delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizione, trascrizione e annotazioni. La previsione di una lettera autonoma da inserire nell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, concernente la trascrizione degli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero, appare incompatibile con il predetto criterio di delega, alla luce del significato proprio delle nozioni ivi richiamate. Sarebbe invece compatibile con la delega il riferimento ai matrimoni celebrati all'estero inserito nella precedente lettera c) del comma 2 del citato articolo 63 e limitato al sole fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile.

Ritornando poi al tema delle previsioni dello schema in esame che attengono alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita ribadisce ancora una volta che tali previsioni costituiscono palesemente un eccesso di delega e, quindi, un altrettanto palese violazione della Costituzione. Dichiaro esplicitamente che, nel merito, sarebbe favorevole ad una modifica della legge n. 76 volta a consentire la costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita, ma la legge, nel testo attualmente in vigore, esclude tale possibilità e un esercizio della delega di cui al comma 28 citato che possa condurre ad un simile esito risulta, conseguentemente, una forzatura inaccettabile sul piano costituzionale e politicamente ingiustificabile. A tale riguardo rammenta, più nel dettaglio, che il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016

espressamente esclude l'applicazione del precedente primo periodo - ai sensi del quale le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione - alle norme del codice civile non espressamente richiamate dalla predetta legge n. 76 e fra queste norme non richiamate vi è appunto l'articolo 101 del codice civile che riguarda il matrimonio in imminente pericolo di vita. Chiede che di tale problematica sia almeno dato conto nelle premesse del parere sul quale, ove dovesse rimanere immutato, non potrà che esprime un voto di assoluta contrarietà.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) annuncia il voto contrario sul nuovo schema di parere presentato dalla relatrice denunciando ancora una volta che l'articolato in esame - come risulta evidente al di là di ogni possibile dubbio dalla previsione che, anche in questo caso in palese eccesso di delega, impone l'obbligo della fascia tricolore per l'ufficiale dello stato civile nel costituire l'unione civile - rappresenta un'ulteriore forzatura ideologica che si aggiunge a quelle che hanno in più occasioni contraddistinto l'esame parlamentare della legge n. 76 del 2016. Deve essere chiaro che di queste forzature il Governo e la maggioranza che lo sostiene si assumono la responsabilità davanti al Paese.

Il senatore LO GIUDICE (PD) annuncia il voto favorevole sul nuovo schema di parere richiamando le argomentazioni da lui svolte nella seduta pomeridiana, che consentono di escludere senz'altro l'esistenza di un eccesso di delega sulla questione relativa alla costituzione delle unioni civili in imminente pericolo di vita.

Ribadisce, più in generale, che i commi 20 e 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 costituiscono una base adeguata a giustificare l'intervento in esame, intervento che corrisponde all'esigenza di definire il quadro normativo che dovrà accompagnare l'applicazione della legge sulle unioni civili nel modo più leggibile e funzionale possibile, così anche da porre le condizioni affinché cessino comportamenti - come è stato nel recente passato nel caso di alcuni sindaci - volti, in sostanza, ad ostacolare l'applicazione della legge medesima.

Dopo che il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT-PSI-MAIE) ha anch'egli annunciato il voto favorevole sul nuovo schema di parere, interviene la relatrice CIRINNA' (PD) che non ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dal senatore Caliendo relativa ad una modificazione delle premesse dello schema di parere medesimo.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, posto ai voti, viene approvato il nuovo schema di parere da ultimo presentato dalla relatrice.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui al comma 28, lettera a) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), al fine di assicurare l'adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

rilevato che, coerentemente con la finalità di cui al criterio di delega, lo schema di decreto legislativo reca, all'articolo 1, una corposa serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396; che, in particolare, il legislatore delegato è intervenuto secondo una duplice modalità, per un verso integrando singole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina ivi prevista in materia di formalità, iscrizioni e annotazioni relative al matrimonio e, per altro verso, aggiungendo al Decreto il Titolo VIII-bis, specificamente dedicato alla richiesta di unione civile e al relativo procedimento di costituzione;

considerato che tale disciplina deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva, nella materia de qua, di quanto autonomamente disposto dall'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione; che tale conclusione discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che in particolare, le soluzioni normative adottate dal legislatore delegato confermano che il procedimento di costituzione dell'unione civile deve essere governato dai medesimi principi di formalità previsti dall'ordinamento, come confermato anche dalla opportuna modifica dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; che tale soluzione è conseguenza necessaria della particolare pubblicità richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato; che la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile conclusiva dell'atto di costituzione del vincolo ha funzione certificatoria e non costitutiva, attestando così la natura negoziale del vincolo; lo schema di decreto legislativo in esame risolve in via definitiva le incertezze interpretative sorte in numerosi Comuni, quanto alle formalità di costituzione, nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera c) n. 2 dello schema di decreto legislativo all'esame interviene sull'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, chiarendo che le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile, pure in presenza della scelta di assumere un cognome comune ai sensi del comma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che tale previsione pare coerente con le integrazioni apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che non prevedono l'annotazione della scelta del cognome comune a margine dell'atto di nascita, ma unicamente nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, coerentemente con tali soluzioni normative, deve ritenersi che il cognome comune di cui all'articolo 1, comma 10 della legge realizzi una ipotesi corrispondente, quanto alla disciplina degli effetti, alla previsione recata dall'articolo 143 bis del codice civile in materia di uso del cognome maritale da parte della moglie; che, in ogni caso, dalle disposizioni in esame si deduce la possibilità per le parti dell'unione civile di fare uso del cognome comune, eventualmente anteposto o posposto al proprio ai sensi del medesimo comma 10, nell'uso quotidiano e nelle relazioni sociali;

considerato, pertanto, che tale soluzione normativa pone fine alle incertezze interpretative sorte nel vigore transitorio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144;

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene a disciplinare gli adempimenti richiesti all'ufficiale dello stato civile che riceva la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendone correttamente l'annotazione nell'atto di nascita e nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, in particolare, non viene chiarito se della manifestazione di volontà debba darsi comunicazione all'altra parte dell'unione civile;

considerato che tale adempimento, seppur non espressamente previsto dalla legge, deve ritenersi dovuto, sulla base di elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte debole dell'unione civile, che potrebbe subire gli effetti della manifestazione di volontà di cui al comma 24 senza essere messa nella condizione di attivarsi nelle sedi competenti per la tutela della propria posizione e dei propri interessi;

considerato, infine, che è necessario intervenire per alcune modifiche di coordinamento formale; che, in particolare, nel testo dell'articolo 70 octies, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera t) dello schema di decreto legislativo all'esame si fa riferimento al "registro degli atti di matrimonio e delle unioni civili" e non già all'istituto registro delle unioni civili; che nel testo dell'articolo 70-undecies,

comma 4, si fa riferimento all'opposizione alla costituzione dell'unione civile da parte di altri soggetti legittimati, laddove la legge 20 maggio 2016, n. 76, non contiene alcun rinvio all'articolo 102 del codice civile; che, pertanto, deve essere mantenuta unicamente l'ipotesi di opposizione da parte del Pubblico ministero, che discende – nel caso di impedimenti – da elementari esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies" sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144
- 2) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", comma 5, siano eliminate le parole: "degli atti di matrimonio e"
- 3) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-octies", il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile
- 4) all'articolo 1, comma 1, lettera t), al capoverso "70-undecies", nella rubrica siano eliminate le parole: "e di altri soggetti legittimati"
- 5) all'articolo 5 sia prevista la modifica delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione "unioni civili".
- 6) all'articolo 1, comma 1, lettera m), n. 1, lettera d) si sostituiscano le parole "70-ter" con le parole "70-quater"
- 7) all'articolo 1, comma 1, lettera t, all'articolo 70-decies si sostituiscano le parole "58-ter" con le parole "70-bis comma 2"
- 8) all'articolo 1, comma 1, lettera t, all'articolo 70-quaterdecies si sostituiscano ove ricorrono le parole "57-quater" con le parole "70-decies".

COMMISSIONE AFFARI COSTITUZIONALI - Sottocommissione per i pareri.

Seduta dell'8 novembre.

La relatrice LO MORO (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

**PARERE E RESOCONTO STENOGRAFICO DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA SULLO SCHEMA N. 345**
(nonché parere della Commissione Affari costituzionale)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso [\(n. 345\)](#)

Seduta del 25 ottobre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 345, emanato anch'esso in attuazione dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. La delega di cui alla citata lettera b) del comma 28, relativa a "modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato" - ossia della legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - prevede "l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo".

Per quanto riguarda il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero la soluzione obbligata è quella per cui lo stesso produce in Italia gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana: indipendentemente dalla cittadinanza (italiana o straniera) delle parti, la disciplina di tale unione va desunta dalla legge n. 76 del 2016.

Per quanto riguarda invece la regolamentazione dell'unione civile costituita all'estero da «coppie dello stesso sesso, sebbene *prima facie* l'intenzione del legislatore delegante possa apparire volta a ricondurre tutte le unioni costituite all'estero (da italiani e stranieri) alla disciplina della legge n. 76 del 2016, lo schema in esame sembra proporre una soluzione più articolata secondo una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranazionali, nel rispetto quindi degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea.

Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica l'operatività delle norme della legge n. 218 del 1995 e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea.

Lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia.

L'articolo 116, comma 1, del codice civile richiede, da parte dello straniero, la presentazione all'ufficiale di stato civile di "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".. Nella prassi, la norma si è rivelata problematica nelle ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che, portate all'attenzione anche della Corte costituzionale (ordinanza 30 gennaio 2003, n. 14), sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare (11 settembre 2007, n. 46) che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio,

Più analiticamente, il capo I dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, in attuazione della delega legislativa di cui alla citata lettera b) del comma 28.

Lo schema prevede che, dopo l'articolo 32, sono inseriti nella legge n. 218 del 1995 altri articoli. L'articolo *32-bis* (*Matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso*) prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. L'articolo *32-ter* trova applicazione alle unioni civili costituite in Italia e a quelle costituite all'estero nei casi nei quali non si applica l'articolo *32-quinquies*.

L'articolo *32-ter* stabilisce al comma 1, primo periodo, che "La capacità e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile". Si tratta della legge applicabile in via normale alla capacità e alle condizioni personali per costituire unione civile. Si fa riferimento nella rubrica all'unione civile tra persone *maggioresni* dello stesso sesso per maggiore chiarezza, anche se ciò dovrebbe ritenersi pacificamente sottinteso dalle presenti disposizioni, le quali trattano dell'unione civile così come definita dalla legge italiana. Non si tratta quindi di richiamare particolari condizioni personali quali necessari requisiti di validità dell'unione ma, piuttosto, di indicare l'istituto di cui si tratta, che secondo la sua fisionomia legislativa riguarda persone *maggioresni* dello stesso sesso.

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al secondo periodo, che "Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone *maggioresni* dello stesso sesso si applica la legge italiana". Si tratta di una disposizione di garanzia coerente con la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e della Corte EDU (Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 21 luglio 2015, Oliari e altri e. Italia).

Il comma 1 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al terzo periodo, che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76 sono di applicazione necessaria". Il rinvio all'articolo 1, comma 4, della legge n. 76 sottolinea il carattere di norma di applicazione necessaria proprio della disciplina delle cause impeditive (tra le quali quelle desumibili dagli articoli 85, 86, 87 e 88 del codice civile), senza che tale previsione escluda la possibile operatività, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 218 del 1995, di altre norme di applicazione necessaria.

Il comma 2 dell'articolo *32-ter* stabilisce, al primo periodo, che "Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti". Come si è detto, deve ritenersi contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge n. 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere rifiutato per motivi religiosi o connessi all'orientamento sessuale.

L'articolo *32-quater* delimita l'ambito della giurisdizione italiana in ordine a tutte le azioni in materia di nullità, annullamento e scioglimento delle unioni civili, ponendosi in un rapporto di complementarità (ed integrazione) rispetto agli articoli 3 e 9 della medesima legge n. 218/95. Quindi rinvia al diritto internazionale privato dell'Unione europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il regolamento (UE) n. 1259 del 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

L'articolo *32-quinquies* introduce la disciplina corrispondente alla *ratio* anti-elusiva che la delega sottintende.

Il capo II, che comprende gli articoli 2 e 3, contiene le disposizioni finali in tema di clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore del decreto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Seduta del 8 novembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) - soffermandosi sulle disposizioni di cui al nuovo articolo *32-ter* della legge n. 218 del 1995, sulla disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso per quanto riguarda i profili di diritto internazionale privato - osserva che il richiamo nelle predette

disposizioni al nulla osta previsto dall'articolo 116 del Codice civile è formulato in modo improprio e non condivisibile.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ribadisce la portata normativa della legge di delega e del provvedimento in titolo con riferimento ai matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso: questi nell'ordinamento italiano sono trascritti come unioni civili ma non si può escludere l'applicabilità dell'eventuale normativa straniera di maggior favore. Tuttavia non si possono trascurare dei chiaroscuri presenti nella normativa in esame con riferimento alle coppie omosessuali di stranieri che, sposati all'estero, si trasferiscano in Italia per qualsiasi motivo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) osserva che lo schema di decreto n. 345 risponde alla esigenza di adattare il diritto privato internazionale alle novità costituite dalla legge n. 76 del 2016. Opportunamente nella Relazione che lo accompagna si legge che "la *ratio* del criterio direttivo contenuto nella delega appare connessa all'esigenza di evitare comportamenti elusivi della disciplina italiana, di cittadini italiani che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di *system shopping*. Si possono dunque sottrarre al normale gioco delle norme di diritto internazionale privato i casi nei quali una situazione 'totalmente italiana' sia stata deliberatamente trasformata in "transnazionale" allo scopo di applicare un regime giuridico non previsto dalla legge italiana. In questi casi l'unione 'estera' andrebbe riconosciuta come produttiva degli effetti previsti non già dalla legge straniera bensì dalla legge 76 del 2016. Nel caso di unione civile costituita all'estero da cittadini italiani abitualmente residenti all'estero e/o da stranieri, il carattere intrinsecamente transnazionale del rapporto implica la normale operatività delle norme della legge n. 218 del 1995, e una soluzione rigidamente volta ad imporre comunque la disciplina italiana apparirebbe ingiustificata e irragionevole in riferimento all'articolo 3 della Costituzione e potrebbe costituire un ostacolo alla libera circolazione nell'ambito dell'Unione europea." Peccato che nel seguito del decreto questo pregevole ragionamento venga contraddetto. La medesima Relazione aggiunge: "lo schema di decreto legislativo contempla anche la possibilità, per il cittadino di uno Stato straniero che non la consente, di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso in Italia. La legge n. 76 del 2016 non prevede condizionamenti di tipo spaziale: non limita cioè l'accesso all'unione civile a chi sia legato all'ordinamento italiano da vincoli quali la cittadinanza e/o la residenza. Del resto, il richiamo - nel comma 19 della legge n. 76 del 2016 - all'articolo 116, primo comma, codice civile ("Matrimonio dello straniero nello Stato") lascia intendere che qualsiasi straniero possa costituire un'unione civile in Italia. È facile prevedere che, laddove lo straniero intenzionato a costituire un'unione civile con persona del suo stesso sesso sia cittadino di uno Stato che non conosce l'istituto, non sarà in grado di ottenere il nulla osta da presentare all'ufficiale di stato civile. Non procedere alla registrazione dell'unione in questi casi, stante l'assenza del nulla osta, lasciando poi all'interessato l'iniziativa di adire eventualmente l'autorità giudiziaria, invocando la violazione del principio di non discriminazione e chiedendo la dispensa dalla produzione del nulla osta è soluzione non del tutto appagante. Più adeguata ad una piena e immediata garanzia dei diritti fondamentali del singolo appare invece considerare contrario all'ordine pubblico (articolo 16 della legge 218 del 1995) il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità straniere e di procedere comunque alla registrazione, essendosi in presenza di un diritto inviolabile il cui esercizio deve essere garantito a tutti. Il richiamo operato dalla legge n. 76 del 2016 (al comma 1) agli articoli 2 e 3 della Costituzione, da un lato, e i vincoli che derivano dalle convenzioni internazionali a salvaguardia dei diritti umani (prima tra tutte la Convenzione europea, nella lettura fornita dalla Corte europea) inducono a propendere per questa seconda soluzione. Il presente schema contiene pertanto una disposizione ai sensi della quale "ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti" (articolo 32-ter, comma 2, secondo periodo)". Una soluzione delle genere è inaccettabile perché evoca la categoria dell'ordine pubblico per includervi la disciplina delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, il che è oltre ogni limite di buon senso e di uso corretto di espressioni che hanno un significato molto più contenuto in quanto molto più impegnativo; conduce questa

categoria a una esegesi della Convenzione europea dei diritti tutt'altro che pacifica, e anzi assai controversa nella giurisprudenza delle Corti europee e in quella delle Corti dei singoli Stati che a esse fanno riferimento; segue quella logica di *system shopping* che pure la medesima impostazione aveva avuto cura di censurare, con riferimento a cittadini italiani che si rechino al di fuori dei confini nazionali; qui invece diventa possibile il contrario, violando ogni elementare condizione di reciprocità e di mutuo affidamento; cita come elemento di analogia con questo caso l'ipotesi in cui il nulla osta è stato rifiutato per motivi religiosi (il caso tipico è quello della donna, cittadina di uno Stato a matrice religiosa islamica, a cui non è concesso sposare un uomo di altra religione): ipotesi che sono state chiarite dal Ministero dell'interno con una circolare n. 46 del settembre 2007 che impone agli ufficiali dello stato civile di non tener conto - perché contraria all'ordine pubblico (articolo 16 legge 218 del 1995) - della condizione relativa alla fede islamica eventualmente contenuta nel nulla osta al matrimonio". Correttamente quest'ultimo caso è stato superato perché realizza una palese discriminazione, e si pone in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione. Si tratta tuttavia di ipotesi del tutto differente da quella in esame: qui è in discussione la legittima scelta di uno Stato di non disciplinare - con un regime prossimo a quello matrimoniale - l'unione *same sex*; aggirare questa opzione significa minare i fondamenti del diritto internazionale privato.

Ricorda ancora una volta che il Governo ha posto la questione di fiducia sul testo da cui è scaturita la legge n. 76 del 2016, che prevedeva una distinzione formale tra l'istituto delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e quello del matrimonio e che, pertanto, qualsiasi diversa indicazione contenuta nello schema di decreto in titolo integra un'ipotesi di eccesso di delega vietato dall'articolo 76 della Costituzione.

Rileva quindi che il quarto comma dell'articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995 - così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dello schema in titolo - secondo cui i rapporti patrimoniali e personali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione è stata costituita, è previsione derogatoria del successivo articolo 32-*quinquies*. Quest'ultimo prevede infatti che l'unione civile, o altro istituto analogo costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. In tal modo, oltre ad introdursi una disciplina irragionevolmente differenziata a seconda che l'unione civile venga costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso residenti abitualmente in Italia ovvero tra cittadini residenti all'estero, ci si porrebbe in contrasto con i limiti della delega di cui all'articolo 1, comma 28, lettera *b*), della legge n. 76 del 2016, in cui è espresso chiaramente che l'unione civile contratta all'estero possa produrre esclusivamente gli effetti propri dell'unione civile così come regolata dalla legge Cirinnà medesima.

Il senatore [FALANGA](#) (*AL-A*) esprime perplessità in ordine alla previsione di cui all'articolo 32-*bis* della legge n. 218 del 1995, recante riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato - così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto in titolo - ai sensi del quale il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce in via automatica gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. A tale riguardo, sottolinea, in primo luogo, che la produzione di effetti in Italia del matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso è possibile solo qualora non sia in contrasto con l'ordine pubblico interno. In secondo luogo ritiene improprio che il matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso possa produrre in via diretta ed automatica in Italia gli effetti di un negozio giuridico del tutto autonomo e distinto, qual è l'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) ribadisce la necessità di riformulare la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 32-*ter* in materia di unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso - così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto in titolo - soprattutto nella parte in cui prevede che, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (PD), in risposta alle considerazioni svolte dal senatore Falanga, dichiara che è ormai orientamento consolidato della suprema Corte di legittimità ritenere che la disciplina in materia di matrimonio contratto all'estero tra persone dello stesso sesso non si ponga in contrasto con l'ordine pubblico interno.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che il limite dell'ordine pubblico è già previsto all'articolo 16 della legge n. 218 del 1995, provvedimento quest'ultimo che è oggetto di modifica dello schema di decreto in titolo. Il suddetto limite opererebbe quindi per il riconoscimento in Italia degli effetti del matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso, a prescindere da un'eventuale espressa indicazione operata dal successivo articolo 32-*bis*, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto in titolo. Sottolinea altresì che nella valutazione in concreto del suddetto limite, occorre considerare che il concetto di ordine pubblico è per propria natura dinamico, in quanto tiene conto delle continue modifiche e degli adattamenti ordinamentali derivanti dall'opera del legislatore e della giurisprudenza nel corso del tempo.

Il senatore [LUMIA](#) (PD) osserva che la previsione di cui al comma 4 dell'articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995, citata dal senatore Giovanardi, non contraddice altre previsioni contenute nello schema di decreto in titolo, ma si limita a stabilire un trattamento di maggior favore in termini di rapporti personali e patrimoniali per cittadini stranieri i cui rapporti sono già regolati in termini più favorevoli dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse è cittadino o residente. In termini più generali, condivide, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l'impostazione di fondo sottesa allo schema di decreto in titolo.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Seduta del 16 novembre.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la Commissione affari costituzionali, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, ha espresso osservazioni non ostanti con i seguenti rilievi: «all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-*bis*", si prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Al riguardo, appare necessario specificare che la norma si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani. In caso contrario, si determinerebbe un'irragionevole deroga ai principi generali in materia di diritto internazionale privato. In particolare, l'articolo 29, comma 1, della legge n. 218 del 1995 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Pertanto, il matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio, come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce giurisprudenziali. D'altra parte in caso contrario si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero, il cui matrimonio produrrebbe in Italia gli effetti dell'unione civile, e coppie dello stesso sesso unite all'estero da vincolo diverso dal matrimonio, alle quali, ai sensi del nuovo articolo 32-*ter* della legge n. 218 del 1995, può applicarsi la legge dello Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita; all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-*ter*", comma 2, la norma ivi prevista dispone che, per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Al riguardo, occorre valutare soluzioni alternative nel caso in cui la richiesta di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente del Paese di origine esponga lo straniero al pericolo concreto ed attuale di lesione di un suo diritto fondamentale, con particolare riguardo ai cittadini di Paesi nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o nei quali l'omosessualità sia penalmente sanzionata.».

Avverte poi che la relatrice Cirinnà ha presentato uno schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) annuncia il voto contrario sullo schema di parere sottolineando l'inaccettabilità delle previsioni contenute nell'articolato in

esame laddove le stesse danno luogo ad ulteriori forzature ideologiche - e qui fa riferimento soprattutto agli articoli 32-ter e 32-quinquies introdotti nella legge n. 218 del 1995 - che potrebbero arrivare fino a facilitare l'aggiramento di alcuni limiti posti dalla stessa legge n. 76 del 2016, quali, in particolare, quelli relativi ai divieti di adozione. Anche di questo è evidente che il Governo, e in special modo i Ministri della Giustizia e dell'Interno, si assumeranno l'integrale responsabilità politica davanti al Paese.

Anche il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario sullo schema di parere in votazione, manifestando il proprio radicale dissenso di fronte alla facilità con cui si ricorre ad espedienti normativi al fine di aggirare quella che è, indiscutibilmente, la reale volontà della stragrande maggioranza dei cittadini del Paese.

La relatrice CIRINNA' (PD) sottolinea come la formulazione dello schema di parere da lei presentato tenga conto delle osservazioni della 1a Commissione.

Il senatore LUMIA (PD) annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato lo schema di parere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 345

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo:

rilevato che lo schema di decreto legislativo interviene in attuazione della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di coordinare il sistema italiano di diritto internazionale privato al nuovo istituto dell'unione civile, sulla base del criterio di delega enunciato alla lettera b) del comma 28 della legge;

considerato che l'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 pone per interpretazione unanime una clausola generale di equivalenza fra il nuovo istituto ed il matrimonio, con la sola eccezione delle norme del codice civile non espressamente richiamate e delle norme in materia di adozione, così asseverando la sostanziale equipollenza fra i due istituti anche ai fini del diritto internazionale privato, com'è confermato dal criterio guida indicato dall'articolo 1, comma 28, lettera b) che impone di applicare la legge nazionale sulle unioni civili anche ai matrimoni celebrati all'estero e consente, specularmente, al giudice o all'Autorità straniera di qualificare ove necessario l'unione civile italiana secondo la propria legge matrimoniale;

rilevato che la finalità di coordinamento è stata perseguita, come richiesto dal criterio di delega, attraverso la modifica ed il riordino delle disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218; che, in particolare, il legislatore delegato ha dettato una disciplina speciale in tema di criteri di collegamento e norme di conflitto in relazione alla fattispecie di unione civile costituita all'estero; che, correttamente, tale disciplina si limita a riprodurre, declinandoli in relazione alla specificità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, i criteri di collegamento e le norme di conflitto previste dagli articoli 27 e seguenti della legge 31 maggio 1995 n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato);

rilevato che correttamente lo schema di decreto legislativo in esame non interviene ad integrare l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativo all'acquisto della cittadinanza italiana per effetto del matrimonio, atteso che l'applicazione di tale disposizione all'unione civile tra persone dello stesso sesso discende per effetto immediato dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016;

rilevato che, in relazione agli effetti del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero, il legislatore delegato ha introdotto l'articolo 32-bis nel Capo IV (Rapporti di famiglia) del titolo III della legge 31 maggio 1995 n. 218, disponendo che esso produce gli effetti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; per conseguenza, contrariamente a quanto specificato per l'unione civile fra persone dello stesso sesso costituita all'estero, non risulta chiarito dal testo dello schema di decreto legislativo all'esame se tale applicazione della legge italiana debba avvenire anche in deroga ai principi generali in materia di diritto applicabile, individuati agli articoli da 27 a

32 della legge 31 maggio 1995 n. 218, i quali indicano le ipotesi in cui deve applicarsi la legge italiana; che una interpretazione letterale del detto articolo avrebbe come conseguenza che al matrimonio contratto all'estero tra due stranieri dovrebbe applicarsi la legge italiana sulle unioni civili persino nel caso in cui, secondo i principi generali in materia di diritto internazionale privato, individuati agli articoli da 27 a 32, deve applicarsi una legge nazionale dei nubendi o dei coniugi diversa da quella italiana;

rilevato che lo schema di decreto legislativo disciplina altresì la fattispecie dell'unione civile costituita tra un cittadino italiano ed uno straniero; che, in particolare, è previsto che, ove la legge nazionale dello straniero non preveda l'unione civile tra persone dello stesso sesso, si applichi comunque la legge italiana; che tale disposizione individua pertanto nella legge n. 76 del 2016, in relazione alla fattispecie in esame, una norma di applicazione necessaria, espressione di un principio di ordine pubblico interno, non derogabile dalla legislazione straniera (cfr. Cons. Stato, sez. Atti norm., parere 21 luglio 2016, n. 1695, par. 22);

rilevato che, ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116 del codice civile, il secondo comma del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, introdotto dallo schema di decreto legislativo in esame, si limita a prevedere che "non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti"; considerato che tale disposizione non fornisce agli uffici dello stato civile, competenti a ricevere la richiesta di unione civile, indicazioni sufficientemente precise in ordine alla condotta da seguire nel caso in cui lo straniero sia impossibilitato a produrre il nulla osta per ragioni legate al proprio orientamento sessuale; che, peraltro, i primi mesi di applicazione della legge hanno rivelato atteggiamenti di chiusura da parte di alcune sedi consolari di Stati che non riconoscono la vita familiare omosessuale, che hanno rifiutato di versare in forma scritta il diniego di nulla osta, onde consentire allo straniero di dimostrare la sussistenza dell'impedimento alla produzione del nulla osta medesimo; che, altresì, vi sono casi in cui lo straniero – se proveniente da Stati che, oltre a non riconoscere la vita familiare omosessuale, prevedano la repressione penale dei comportamenti omosessuali – richiedendo il nulla osta al consolato potrebbe veder messa a rischio la propria incolumità; che il Consiglio di Stato, sez. atti normativi, nel parere n. 1695 del 21 luglio 2016, relativo al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 144 del 2016, recante disposizioni transitorie per la tenuta degli archivi dello stato civile, ai sensi del comma 34 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ha affermato che "il diritto di costituire un'unione civile tra persone dello stesso sesso, in forza dell'entrata in vigore della legge, è divenuta una norma di ordine pubblico e, dunque, prevale, secondo l'articolo 16 della legge 31 maggio 1995, n. 218 sulle eventuali differenti previsioni di ordinamenti stranieri" (par. 22); pertanto è necessario specificare che, ove per i suddetti motivi sia impossibilitato a produrre il nulla osta, lo straniero possa produrre un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-bis", le parole: "da persone dello stesso sesso" siano sostituite dalle seguenti: "da cittadini italiani dello stesso sesso";
- 2) all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-ter", comma 2, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, nell'ordinamento di provenienza, dell'unione civile tra persone dello stesso o di analogo istituto, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto equipollente attestante la libertà di stato".

AFFARI COSTITUZIONALI - Sottocommissione per i pareri

Seduta del 15 novembre.

La relatrice LO MORO (PD), nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, rileva, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-bis", si prevede che il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile

regolata dalla legge italiana. Al riguardo, appare necessario specificare che la norma si riferisce esclusivamente ai cittadini italiani. In caso contrario, a suo avviso, si determinerebbe un'irragionevole deroga ai principi generali in materia di diritto internazionale privato. In particolare, l'articolo 29, comma 1, della legge n. 218 del 1995 stabilisce che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale comune. Pertanto, il matrimonio contratto all'estero da cittadini non italiani dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio, come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce giurisdizionali. D'altra parte, in caso contrario, si determinerebbe anche una disparità di trattamento tra coppie dello stesso sesso straniere coniugate all'estero, il cui matrimonio produrrebbe in Italia gli effetti dell'unione civile, e coppie dello stesso sesso unite all'estero da vincolo diverso dal matrimonio, alle quali, ai sensi del nuovo articolo 32-ter della legge n. 218 del 1995, può applicarsi la legge dello Stato davanti alla cui autorità l'unione è stata costituita. Rileva inoltre che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoverso "Art. 32-ter", comma 2, la norma ivi prevista dispone che, per il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Al riguardo, occorre valutare soluzioni alternative nel caso in cui la richiesta di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità competente del Paese di origine esponga lo straniero al pericolo concreto ed attuale di lesione di un suo diritto fondamentale, con particolare riguardo ai cittadini di Paesi nei quali l'orientamento sessuale sia causa di discriminazione o nei quali l'omosessualità sia penalmente sanzionata.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostantive con i rilievi nei termini indicati. Conviene la Sottocommissione.

**PARERE E RESOCONTO STENOGRAFICO DELLE SEGUTE DELLA COMMISSIONE
GIUSTIZIA SULLO SCHEMA N. 346**

(nonché parere della Commissione Affari costituzionale)

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale [\(n. 346\)](#)

Seduta del 25 ottobre.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) illustra l'atto del Governo n. 346 recante disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, dettata dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta Legge Cirinnà).

Lo schema di decreto si compone di 4 articoli. L'articolo 1 interviene sul codice penale: prevedendo in via generale che la parte dell'unione civile sia considerata "prossimo congiunto" agli effetti penali; equiparando con riguardo ai delitti contro la famiglia l'unione civile al rapporto di coniugio; prevedendo la non punibilità della parte dell'unione civile nei casi già previsti per il coniuge dall'articolo 649 del codice penale in relazione ai delitti non violenti contro il patrimonio.

Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1, modificando il quarto comma dell'articolo 307 del codice penale, inserisce nella definizione di "prossimo congiunto" anche il riferimento alla "parte di un'unione civile fra persone dello stesso sesso".

L'articolo 307 del codice penale, nel prevedere - con riguardo al reato di "assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata" - quale causa di esenzione dalla pena l'aver commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto, reca una regola di carattere generale agli effetti di ogni legge penale, indicando puntualmente i soggetti (gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti) da considerare "prossimi congiunti". La dizione "prossimo congiunto" ricorre nel codice penale fra le altre con riguardo ai reati di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale); procurata evasione (articolo 386 del codice penale); procurata inosservanza di pena (articolo 390 del codice penale); procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive (articolo 391 del codice penale); assistenza agli associati (articolo 418 del codice penale) e in quello di procedura penale con riguardo ai motivi di astensione del giudice (articolo 36 del codice penale); ai diritti e facoltà della persona offesa dal reato (articolo 90 del codice penale); alla nomina del difensore di fiducia (articolo 96 del codice penale); alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti (articolo 199 del codice penale); ai soggetti legittimati alla richiesta di revisione della sentenza (articolo 632 del codice penale).

Tale equiparazione risulta peraltro trovare riscontro anche nel diritto penale europeo: la direttiva 2015/849/UE (cosiddetta IV direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, all'articolo 3, n. 10, infatti recepisce una definizione rilevante ai fini penali - di "familiari" che contempla espressamente accanto al coniuge, la parte di un rapporto paramatrimoniale analogo a quello derivante dall'unione civile ("persona equiparata al coniuge").

L'articolo 1 dello schema, poi, alla lettera b), introduce, nel Libro II, Titolo XI (Dei delitti contro la famiglia) del codice penale, l'articolo 574-ter, rubricato "Costituzione di un'unione civile agli effetti della legge penale".

Il nuovo articolo prevede che, ai fini della legge penale, il termine "matrimonio" si debba intendere riferito anche alla costituzione di un'unione civile (primo comma). La disposizione precisa inoltre che ogni qualvolta la legge penale considera la qualità di coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato essa si intende riferita anche alla parte di un'unione civile (secondo comma).

Tale collocazione sistematica, si precisa nella relazione illustrativa, "oltre a significare la punibilità della parte dell'unione civile nei medesimi casi già previsti per il coniuge all'articolo 570 del codice

penale", non ne preclude un'applicazione generale a tutti i casi in cui lo stato di coniuge rilevi ai fini penali anche come circostanza aggravante".

La lettera c), infine interviene sul primo comma dell'articolo 649 del codice penale estendendo anche alle parti dell'unione civile l'applicazione della causa di non punibilità ivi contemplata con riguardo ai delitti non violenti contro il patrimonio commessi nell'ambito dei rapporti familiari.

Il primo comma dell'articolo 649 del codice penale, nella sua formulazione vigente, contempla una causa di non punibilità a favore del coniuge non legalmente separato, dei parenti e affini in linea retta, nonché dei fratelli conviventi.

La relatrice ricorda che in sede di applicazione di tale disposizione sono state sollevate numerose questioni di legittimità costituzionale- ritenute tutte infondate - (Corte cost., Sentenze, 15.04.2015, n. 85; 12.07. 2000, n. 352 e 11.07.2000, n. 302) - con riguardo all'ambito soggettivo di tale scriminante, circoscritto alle famiglie derivanti da matrimonio valido per il diritto civile, con esclusione delle convivenze di fatto. Più recentemente la Consulta (Sentenza n. 223 del 2015) ha rilevato il carattere anacronistico di tale norma, prospettando nel contempo una "molteplicità di alternative, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque per determinate figure parentali la soluzione dell'impunità, anche contro la volontà della vittima e anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare".

Nonostante i rilievi formulati dal Giudice delle leggi, il legislatore delegato, proprio in ragione del rispetto del principio della "necessità di coordinamento con la legge n. 76" ha ritenuto di doversi astenere da interventi manipolatori, limitandosi quindi ad una modifica dell'articolo 649 del codice penale di mero coordinamento.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 199 del codice penale, in materia di testimonianza estendendo anche alla parte dell'unione civile la facoltà di astenersi dal deporre analogamente al coniuge, anche se separato. La disposizione codicistica prevede la facoltà di non deporre nel processo penale per i prossimi congiunti (comma 1), e, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi durante la convivenza, per "chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso (comma 3, lettera a); al coniuge separato dall'imputato (comma 3, lettera b) e alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato (comma 3 lettera c) ".

Come si precisa nella relazione illustrativa, il legislatore delegato ha ritenuto di dover circoscrivere l'ambito di intervento al solo articolo 199 del codice penale, non intervenendo invece sulla disciplina delle incompatibilità. Con riguardo a tale ambito, infatti, non escludendo la materia processuale interpretazioni di natura estensiva, si è ritenuto che l'estensione delle disposizioni codicistiche relative alle cause di astensione (articolo 36 del codice penale) e incompatibilità (articolo 35 del codice penale) anche al partner dell'unione civile *same-sex* possa rientrare nell'ampia sfera di applicazione della norma di coordinamento di cui al comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 (vedi *supra*).

L'articolo 3 dello schema reca la clausola di invarianza finanziaria. Ai sensi dell'articolo 4 il decreto entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua pubblicazione nella GU della Repubblica italiana.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), preannunciando di intervenire in discussione generale, nella prossima seduta, esprime disappunto sulla portata normativa della legge n. 76 del 2016, che in sede di prima applicazione, ha creato numerosi problemi.

Dopo una richiesta di chiarimento del presidente [BUCCARELLA](#), intervengono brevemente la relatrice e il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*).

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

Seduta del 8 novembre.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FI-PdL XVII*) osserva che è privo di significato il riferimento - introdotto dallo schema in esame nell'articolo 649, primo comma del codice penale, alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso in costanza di coabitazione. A suo parere - considerato il disposto dell'articolo 1, comma 24, della legge n. 76 del 2016 - sarebbe preferibile sostituire tale riferimento con quello alla parte dell'unione civile che non abbia manifestato la volontà di sciogliere l'unione medesima.

La relatrice [CIRINNA'](#) (*PD*) conviene con tali osservazioni.

Il senatore [LO GIUDICE](#) (*PD*) condivide anch'egli l'osservazione del senatore Caliendo.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) osserva che non presenta problemi lo schema di decreto 346, che attiene alla disciplina penalistica e processuale. Le disposizioni introdotte si collocano più che nell'ottica della equiparazione - che costituisce certamente una ricaduta di esse - in quella della eliminazione di situazioni di disagio soggettivo e/o di incompatibilità.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

Seduta del 9 novembre.

Il senatore [PALMA](#) (*FI-PdL XVII*), in via preliminare, osserva che lo schema di decreto in esame contiene delle incongruenze e lacune normative derivanti dall'ambiguità di fondo della legge n. 76 del 2016 sulle unioni civili, che, di fatto, crea un istituto giuridico molto simile al matrimonio pur attribuendo ad esso un nome diverso. Quindi condivide i rilievi critici già espressi dal senatore Caliendo nella seduta di ieri in ordine agli atti del Governo nn. 344 e 345. Intende invece soffermarsi più nel dettaglio sui contenuti dell'atto del Governo n. 346 che, come noto, reca disposizioni in materia penale e processuale penale di coordinamento con la disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. In particolare, osserva che il nuovo articolo 574-ter, previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), dello schema in esame, esula dalle previsioni della legge delega; peraltro, quest'ultima, all'articolo 1, comma 20, contiene un principio generale per cui tutte le disposizioni normative che si riferiscono al matrimonio o che contengano le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si applicano ad ognuna delle parti delle unioni civili tra persone dello stesso sesso; pertanto appare inutile la previsione di cui al primo comma del predetto nuovo articolo 574-ter, secondo la quale "agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". Non vi è chi non veda che un principio generale della delega non può costituire oggetto del provvedimento normativo delegato. Ricorda quindi che, nel corso dell'*iter* di approvazione della legge sulle unioni civili al Senato, la maggioranza ostinatamente non aveva voluto tener conto dei contributi migliorativi proposti dai Gruppi di opposizione e, in particolare, dal gruppo di Forza Italia che non mostrava, allora, un'ostilità di principio alla legge *de qua*, ma ne prospettava le possibili difficoltà applicative se non opportunamente corretta. Ora, come un anno fa, il problema della concreta applicabilità della legge emerge dalle lacune dei testi degli schemi di decreti attuativi. Passando, poi, ad esaminare il secondo comma del medesimo articolo 574-ter, che sancisce che, quando la legge penale considera la qualità del coniuge come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, essa si intende riferita anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, appare ancora più evidente l'inutilità del predetto primo comma della nuova disposizione richiamata. Ancora, appare lacunosa la modifica contenuta nella lettera c) del medesimo secondo comma, che modifica l'articolo 649 del codice penale, nel senso di prevedere la non punibilità di chi ha commesso un reato contro il patrimonio in danno della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in costanza di coabitazione, come per il coniuge non legalmente separato. Per altro verso ritiene che sarebbe necessario interrogarsi sulla necessità di un intervento di coordinamento anche con riferimento alle cause di non punibilità di cui all'articolo 384

del codice penale. Ricorda altresì che il testo del disegno di legge alternativo sulle unioni civili, proposto in questa Commissione circa un anno fa dal Gruppo di Forza Italia, prima della conclusione dell'esame del disegno di legge cosiddetto "Cirinna", prevedeva espressamente e, in modo esaustivo, modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. In definitiva, auspica che la relatrice Cirinnà e gli altri componenti della Commissione siano propensi ad apportare le modifiche necessarie al provvedimento in titolo nel senso sopra indicato.

Dopo che il senatore [LO GIUDICE](#) (PD) ha chiesto un chiarimento al senatore Palma sulla portata delle modifiche all'articolo 307, quarto comma, del codice penale, di cui all'articolo 1 dello schema di decreto in titolo, il presidente [D'ASCOLA](#) fa alcune precisazione sul punto.

Il senatore [CASSON](#) (PD) osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è correttamente formulato in quanto prevede dei correttivi di armonizzazione delle norme penali con la legge sulle unioni civili. A suo avviso, sono opportunamente richiamate le norme di cui agli articoli 307 e 649 senza evidenti lacune come pure si è detto. Parimenti l'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all'articolo 199 del codice di procedura penale nel senso sopradetto.

Il senatore [GIOVANARDI](#) (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) ribadisce ancora una volta che tutti gli schemi di decreti attuativi della legge sulle unioni civili all'esame della Commissione accentuano la confusione tra istituti quali contratti di convivenza, unioni civili registrate eccetera.

La relatrice [CIRINNA'](#) (PD) evidenzia che il contratto di convivenza è completamente estraneo all'ambito di applicazione della disciplina sulle unioni civili.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-PdL XVII), conviene con le osservazioni critiche del senatore Palma, rilevando l'esigenza di soffermarsi anche sui profili di coordinamento relativi agli articoli 570 e 577 del codice penale.

Sul punto fa una breve precisazione il presidente [D'ASCOLA](#).

Il senatore [BUEMI](#) (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene necessario che lo schema di decreto in titolo sia caratterizzato dalla massima chiarezza al fine di evitare pericolosi elementi di indeterminatezza e ambiguità anche applicative su una materia così delicata.

Il senatore [CASSON](#) (PD), pur ritenendo opportuna qualsiasi proposta migliorativa del testo all'esame, non reputa che sussistano i problemi interpretativi sollevati dal senatore Palma con riferimento alle modifiche recate all'articolo 649, primo comma del codice penale dalla previsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto in titolo, in quanto le disposizioni modificate in materia di non punibilità della persona offesa per fatto commesso a danno dei congiunti non vanno ad incidere in termini contraddittori sulla previsione di cui all'articolo 307, quarto comma del codice penale - a sua volta modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera a) dello schema di decreto in titolo - mantenendo le due previsioni una loro netta distinzione quanto ad ambito di applicazione.

Il senatore [BUCCARELLA](#) (M5S) osserva che le modifiche recate alla definizione di prossimi congiunti di cui all'articolo 307 del codice penale - ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema in titolo - rendono irrilevante apportare analoghe modifiche all'articolo 384 del codice penale. Quest'ultima disposizione, infatti, nella parte in cui dispone la non punibilità, nei casi ivi previsti, di chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore, opera un rinvio formale alla definizione di prossimo congiunto di cui al citato articolo 307, quarto comma, del codice penale e pertanto non può che recepire l'estensione della definizione di prossimo congiunto anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso operata dal citato articolo 1, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in titolo.

Reputa poi non condivisibili anche le considerazioni critiche testé svolte dal senatore Palma con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 574-ter, commi primo e secondo - così come introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera b) dello schema di decreto in titolo - ritenendo al contrario utili le stesse.

Pone infine all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre una disposizione che consenta di considerare anche l'unione civile tra persone dello stesso sesso nell'ambito della nozione

di nucleo familiare valevole ai fini delle condizioni di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica. n. 115 del 2002.

Seduta del 10 novembre.

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ribadisce che il primo comma del nuovo articolo 574-ter del codice penale, così come previsto dallo schema di decreto in esame, non solo è inutile ma è anche viziato da incostituzionalità in quanto travalica i limiti previsti dalla legge delega n. 76 del 2016. Infatti, come è noto, il comma 20 dell'articolo 1 della predetta legge sancisce che, al fine di garantire l'effettività dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio, ovunque ricorrano nell'ordinamento, si applicano anche a ciascuna parte dell'unione civile; invece il richiamato comma 1 del nuovo articolo 574-ter afferma che, agli effetti della legge penale il termine matrimonio si riferisce anche all'unione civile tra persone dello stesso sesso. Non vi è chi non veda che si tratta di disposizioni sostanzialmente diverse, essendo in nuce al primo comma dell'articolo 574-ter il tentativo di ampliare la portata della legge di delega in contrasto con i principi costituzionali. Delle due l'una: o si applica solo il comma 20 dell'articolo 1 della legge delega per cui le disposizioni normative relative al matrimonio si riferiscono anche a ciascuna parte dell'unione civile e, in tal caso, è del tutto inutile la previsione di cui al primo comma del nuovo articolo 574-ter del codice penale; ovvero, ritenendosi insufficiente il principio di cui al predetto comma 20 dell'articolo 1 della legge di delega, occorre ripeterne la formulazione nell'articolo 574-ter de qua. Infine occorre elencare le norme dei codici penale e di procedura penale in cui ricorre il termine "coniuge" e che siano applicabili anche alle parti delle unioni civili. Auspica infine, una volta di più, che la relatrice e la maggioranza di Governo possano tener conto di queste indicazioni per la predisposizione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Seduta del 16 novembre.

Il presidente D'ASCOLA fa presente che la Commissione affari costituzionali esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo ha espresso osservazioni non ostative segnalando la necessità che, all'articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso 1-bis, sia soppresso l'inciso: ", in costanza di coabitazione". La disposizione richiamata estende alle parti dell'unione civile la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio, prevista dall'articolo 649, primo comma, numero 1), del codice penale per il coniuge non legalmente separato. Tuttavia, mentre per il coniuge è richiesta l'assenza di separazione legale, per la parte di unione civile la causa di non punibilità opera solo in costanza di coabitazione, requisito suscettibile, ad avviso della predetta Commissione, di determinare un'irragionevole disparità di trattamento e, conseguentemente, una possibile violazione del principio di uguaglianza.

Avverte poi che la relatrice Cirinnà ha presentato uno schema di parere che viene pubblicato in allegato al resoconto.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)) annuncia il voto contrario sullo schema di parere richiamando, in particolare, il disposto di cui al primo comma del nuovo articolo 574-ter del codice penale, con il quale ci si trova di fronte ad un'ulteriore violazione dei criteri di delega finalizzata a spingere l'equiparazione delle unioni civili al matrimonio ben al di là dei limiti consentiti dalla legge n. 76 del 2016.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annuncia il voto contrario sottolineando come le condizioni poste dallo schema di parere siano del tutto non condivisibili laddove prospettano la possibilità di un intervento che si limita alla soppressione delle parole in "costanza di coabitazione" nel nuovo numero 1-bis del primo comma dell'articolo 649 del codice penale. E' evidente infatti che, come già evidenziato nel corso del dibattito, l'unica soluzione corretta sarebbe quella di sostituire tale

riferimento con quello alla parte dell'unione civile che non abbia manifestato la volontà di sciogliere l'unione medesima.

Il senatore LO GIUDICE (PD) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere che ritiene idonea, per la soluzione prospettata, a risolvere i problemi relativi alla modifica apportata dall'articolato in esame all'articolo 649 del codice penale, evidenziati nel corso del dibattito.

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, posto ai voti è approvato lo schema di parere.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 346

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 20 maggio 2016, n. 76, al fine di apportare le modificazioni e integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti con le disposizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che, opportunamente, il Governo ha limitato il proprio intervento alla sola materia penale; considerato che, in tale ambito i principi di tassatività e stretta legalità consigliano di apportare opportune modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento delle disposizioni incriminatrici col principio di equivalenza di cui all'articolo 1, comma 20 citato, senza che con ciò possa peraltro escludersi l'applicabilità diretta dell'articolo 1, comma 20 ad altri ambiti del sistema penale, come ad esempio nel caso delle disposizioni non incriminatrici e di quelle disposizioni incriminatrici, anche di futura emanazione, che, per la loro determinatezza e la loro evidente funzione di rafforzare la protezione di diritti o l'adempimento di obblighi, trovano sicura applicazione anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso, in forza del combinato disposto con il menzionato articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera c) dello schema di decreto legislativo in esame interviene sull'articolo 649 del codice penale, introducendo un numero 1-bis, che estende alle parti dell'unione civile la fattispecie (in cui è ravvisata una causa di giustificazione o causa di esclusione della punibilità) prevista dal medesimo articolo a favore del coniuge;

rilevato tuttavia che la disposizione introdotta, a differenza di quanto previsto per i coniugi non legalmente separati, prevede l'applicazione della causa di non punibilità alle parti dell'unione civile soltanto "in costanza di coabitazione";

considerato che tale differenza di trattamento non appare giustificata; che, infatti, la costanza di coabitazione, prevista per le parti dell'unione civile ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, non appare in alcun modo assimilabile all'assenza di separazione legale, che è condizione per l'applicazione della causa di non punibilità ai coniugi; che, infatti, la separazione legale consegue ad un provvedimento e, dunque, è assistita da condizioni di rigorosa certezza; che, invece, la costanza di coabitazione rinvia ad una situazione di fatto;

considerato altresì che l'assenza di coabitazione non consegue necessariamente ad una soluzione conflittuale fra le parti, ma può essere liberamente scelta dalle stesse;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: ", in costanza di coabitazione";
- 2) all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo valuti l'opportunità di prevedere che la causa di non punibilità di cui al primo comma dell'articolo 649 del codice penale trovi applicazione a condizione che non sia stata manifestata congiuntamente o anche disgiuntamente, purché sia stata comunicata all'altra parte, la volontà di scioglimento dell'unione civile dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero non sia stata presentata domanda di scioglimento.

AFFARI COSTITUZIONALI - Sottocommissione per i pareri

Seduta del 15 novembre.

La relatrice [LO MORO](#) (PD) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, segnalando la necessità che, all'articolo 1, comma 1, lettera c), al capoverso 1-*bis*, sia soppresso l'inciso: ", in costanza di coabitazione". La disposizione estende alle parti dell'unione civile la causa di non punibilità per i reati contro il patrimonio, prevista dall'articolo 649, primo comma, numero 1), del codice penale per il coniuge non legalmente separato. Tuttavia, mentre per il coniuge è richiesta l'assenza di separazione legale, per la parte di unione civile la causa di non punibilità opera solo in costanza di coabitazione, requisito suscettibile di determinare un'irragionevole disparità di trattamento e, conseguentemente, una possibile violazione del principio di uguaglianza.

Propone, quindi, di formulare osservazioni non ostative con i rilievi nei termini indicati.

La Sottocommissione concorda.